

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali (mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID\_VIP: 3952] (dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Assessorato alla Qualità dell'Ambiente. Sezione Autorizzazione Ambientale – Servizio VIA e V.I.N.C.A. (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto:

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR): Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 34,50 MW, sito nel comune di San Pancrazio Salentino (BR) e relative opere di connessione nei comuni di Avetrana (TA) ed Erchie (BR), denominato "Parco eolico San Pancrazio Torrevecchia".

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società Tozzi Green S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

E, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS [ID\_VIP: 3952] (ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP (mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)



Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dgbap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto (mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento all'oggetto,

considerato che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio con nota prot. n. 5837 del 26/02/2019, a seguito della valutazione negativa espressa per l'intervento di cui trattasi con il parere tecnico istruttorio del 26/02/2019, prot. n. 5829, ha comunicato alla Società Tozzi Green S.p.A., ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, quanto di seguito riportato, allegando quale parte integrante il suddetto parere tecnico istruttorio:

<In riferimento al procedimento in argomento, visto quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n, 241; considerato l'orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID\_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/90, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA di competenza statale; si comunica alla Società Tozzi Green S.p.A., che, per il progetto di cui trattasi, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con parere tecnico istruttorio del 26/02/2019 prot. n. 5829 (allegato alla presente quale parte integrante), ha espresso una valutazione negativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale per il progetto in argomento per i motivi esposti nel medesimo parere e che qui si devono intendere integralmente ripresi.</p>


Si deve altresì evidenziare come il suddetto parere tecnico istruttorio negativo sia stato assunto ai sensi del DM-MiBACT n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n) e, pertanto, la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si definisce nell'ambito del procedimento attivato solo su istanza di parte a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali.

Si comunica a codesta Società Tozzi Green S.p.A. che la stessa può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90 — il quale stabilisce, per i procedimenti ad istanza di parte, che prima della formale adozione del provvedimento finale negativo si debba dare comunicazione al medesimo istante circa i motivi che ostano al positivo accoglimento della relativa domanda, e quindi presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

<u>Si precisa</u> che, nel caso **codesta Società Tozzi Green S.p.A.** intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate alla scrivente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite e-mail PEC.

Si chiede la collaborazione di codesta Società Tozzi Green S.p.A. affinché le proprie eventuali osservazioni siano trasmesse oltre che a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche contestualmente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Puglia al fine della necessaria reciproca conoscenza di tutti gli atti prodotti per il presente procedimento.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa della eventuale presentazione per iscritto delle osservazioni della Società Tozzi Green S.p.A. ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, nei termini in quest'ultimo indicati >.



MENISTERO
PER I MEM E
T CI ATTRIBA
CURTURAGO
Servizio V "Tutela del paesaggio"



#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

CONSIDERATO pertanto il parere tecnico istruttorio negativo della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, prot. n. 5829 del 26/02/2019, allegato e parte integrante della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, di seguito riportato integralmente:

< VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

VISTO il DM dell'allora MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 12 ottobre 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Gino Famiglietti, registrato dalla Corte dei Conti il 20 novembre 2018, Reg. 1, n. 13404.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".


VISTO il Decreto interministeriale del 24/12/2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO che l'ex Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche tecniche va 03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".







### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO che la Società Tozzi Green S.p.A. con nota prot. n. 046/18/TGREEN/ME-ab del 27/02/2018 (pervenuta il 05/03/2018) ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. n. 104/2017, relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 34,50 MW, e opere connesse, denominato "Parco eolico San Pancrazio Torrevecchia".

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 6210 del 14/03/2018, vista la nuova procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare contemporaneamente la procedibilità dell'istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 8619 del 26/03/2018, ha chiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di comunicare le proprie valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. CTVA.RU.U.1148 del 20/03/2018, ha convocato una riunione presso la propria sede per il 06/04/2018, alla quale ha partecipato il Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAP.

VISTA la nota prot. n. 3035 del 26/03/2018 con la quale la Regione Puglia ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di trasmettere il proprio parere.

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, dopo la suddetta riunione tecnica convocata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, con nota prot. n. 14262 del 24/05/2018, ha formalizzato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la seguente <u>richiesta</u> di integrazioni:

< În riferimento al progetto in argomento, e facendo seguito alla riunione del Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, tenuta in data 06/04/2018, durante la quale la Scrivente, tra le altre cose, ha evidenziato alcune carenze documentarie nel progetto allegato all'istanza di VIA prodotta dalla Società Tozzi Green.

Pertanto, alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, nonché dall'art. 23, co. 5 del D. Lgs. 104/2017, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:

1. Nell'elaborato denominato "Relazione tecnica" la Masseria Torre Vecchia risulta, insieme alle Masserie Tre torri e Morigine, tra le emergenze storico-culturali più vicine all'impianto eolico proposto. Ciononostante, nei documenti denominati "Studio di Impatto ambientale-Impatti cumulativi" e "Schede Impatto visivo punti sensibili – fotoinserimenti" la Masseria Torre Vecchia (individuata dal PPTR come "sito storico culturale", cfr. tav. 05.PPTR - Componenti culturali insediative) non viene indicata quale punto di vista sensibile e pertanto non ne viene redatta la relativa scheda (documento H4QPRN5 StudioFattibilitàAmbientale 32). Si chiede quindi





<u>l'inserimento della Masseria Torre Vecchia tra i punti sensibili e la redazione della relativa scheda,</u> con foto-simulazione dalla masseria verso gli aerogeneratori e viceversa.

- 2. Nel documento denominato "Schede Impatto visivo punti sensibili fotoinserimenti" il foto-inserimento della scheda n. 16/1 (punto sensibile Masseria Morigine) sembrerebbe non essere corretto. Si chiede quindi di verificare la rappresentazione, mediante la produzione anche di un ulteriore foto-inserimento che dalla Masseria Morigine guardi verso l'aerogeneratore n. 5. Un'altra inquadratura dovrà rappresentare il medesimo aerogeneratore n. 5 e la Masseria stessa, ripresi dalla limitrofa strada poderale.
- 3. Nel documento denominato "Relazione tecnica", a pag. 19, si riferisce che "Le pale degli aerogeneratori, inoltre saranno colorate a bande orizzontali bianche e rosse, allo scopo di facilitarne la visione notturna...". Si chiede pertanto che le fotosimulazioni più significative siano integrate in tal senso, rappresentando anche detta colorazione a bande rosse e bianche.
- 4. Considerato quanto stabilito dall'art. 86, lett. a) del PPTR, dovranno essere elaborate alcune fotosimulazioni del parco eolico dalla SS 7 ter (circa all'altezza della Masseria Marcianti), individuata dal PPTR quale strada a valenza paesaggistica.
- 5. Rilevato che tutte le fotosimulazioni non rappresentano mai le Masserie, individuate dal PPTR quali "siti storici culturali", <u>si chiede che vengano disposte delle Schede storiche identificative e descrittive delle principali Masserie indicate quali punti sensibili.</u>

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni >.

VISTA la nota prot. n. DVA.RU.U. 12424 del 29/05/2018 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Società proponente la richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (prot. n. 1900 del 18/05/2018) e dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con la suddetta nota del 24/05/2018.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1942 del 23/05/2018 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha stabilito di effettuare un sopralluogo in data 01/06/2018, al quale ha partecipato, per conto di questa Direzione generale, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente, con i propri funzionari delegati.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, con nota prot. n. 11479 del 19/06/2018, ha relazionato quanto segue in merito al sopralluogo effettuato:

< Con riferimento alla questione in argomento e in seguito alla nota (prot. n. 9960 del 30/05/2018) con la quale la Scrivente è stata delegata da codesta Direzione generale a partecipare al sopralluogo convocato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. n. 1942 del 23/05/2018), si relaziona sugli esiti della ricognizione con l'ausilio di documentazione cartografica (C1-C5) e fotografica (V1-V8). (...)</p>


Dopo i saluti di rito, i presenti hanno accolto la proposta del percorso sottoposta all'attenzione dei convenuti dalla Società proponente del parco eolico, integrato con la seguente specifica richiesta della Scrivente di visitare <u>l'area archeologica Li Castelli</u> (C2-C3...), relativa ad un centro messapico intorno al quale si sono articolate le dinamiche insediative del territorio in epoca antica.








### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO



CARTOGRAFIA C2





e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V



#### CARTOGRAFIA C3

Partendo da Piazza Umberto I e percorrendo la via omonima e la strada a valenza paesaggistica SS 7 ter, con l'utilizzo di tre autovetture, il gruppo si è diretto verso la località Li Castelli, effettuando una serie di soste intermedie dove sono state realizzate delle riprese fotografiche (V1-V2a-V2b), In corrispondenza dell'area archeologica Li Castelli si è esaminata la relazione tra il sito e il parco a realizzarsi.



PUNTO DI VISTA V1



Servizio V "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416 www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it e-mail PEC Servizio V; mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V



PUNTO DI VISTA V2a



PUNTO DI VISTA V2b

La Scrivente ha evidenziato la potenziale intervisibilità degli aerogeneratori dall'area archeologica, il cui perimetro è stato recepito nel PPTR come Bene Paesaggistico\_Zona di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera m.

Attraverso una serie di percorsi interpoderali si è giunti sulla strada a valenza paesaggistica SP75 (S. Pancrazio - San Donaci) percorrendola in direzione San Pancrazio Salentino (V3-V4). Si è preso atto del mosaico agrario molto curato e caratterizzato da terreni seminativi e da vigneti impiantati a spalliera e a tendone.

Successivamente, ripercorrendo a ritroso i medesimi percorsi, si è tornati nel punto V1, soffermandosi sulla fotosimulazione già prodotta dalla Società proponente (cfr. scheda 11, punto sensibile Li Castelli in 'Schede impatto visivo punti sensibili – foto inserimento') e si è convenuto sulla non corrispondenza del punto di vista preso in esame che in realtà coincide con il punto VI, posto in prossimità con la SS 7ter e non con il punto V2, posto al centro dell'area archeologica Li Castelli.

Muovendo dal punto VI, attraverso una strada comunale, si è giunti sulla strada a valenza paesaggistica, in prossimità dell'intersezione con la SP 109. Percorrendo la SS 7ter in direzione Manduria, sono state effettuate tre soste (V5, V6 e V7) durante le quali è stato possibile fare alcune riflessioni concernenti la visibilità e l'impatto che gli aerogeneratori avrebbero sul paesaggio agrario contermine. In



Servizio V "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416



#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

particolar modo, in corrispondenza del Punto V6, si è constata l'altezza e la visibilità degli aerogeneratori che costituiscono il parco eolico di Erchie, già in essere e che si caratterizza per un'altezza complessiva di 125 m (80+45). Alla luce della suddetta constatazione si è vagliato l'eventuale impatto che potrebbero avere gli aerogeneratori alti 200 m (132+68).

Successivamente alla sosta del punto V7, si è lasciata la SS 7ter e percorrendo alcune strade interpoderali che attraversano vigneti impiantati a tendone (...), vigneti a spalliera (...), vigneti di nuovo

impianto (...), e terreni seminativi (...).

Percorrendo la SP 144, (...), si è giunti al punto di vista V11: da qui sono state effettuate riprese fotografiche per valutare l'impatto paesaggistico tra la torre T6 e il contesto di riferimento caratterizzato dalla presenza di un'area boschiva tutelata a norma dell'art. 142, c. 1, lett. g (boschi e foreste) del D. Lgs. 42/2004 e recepito dal PPTR come area "boschi" con la relativa area di rispetto (...) e da un'area censita come 'formazione arbustiva in evoluzione naturale'. In particolare si è valutato l'eventuale impatto che la torre T6 avrebbe sulle aree suddette (V11b e V11c) e quello della torre T1 con gli uliveti presenti (V11d e V11e). Inoltre lo scattoV11a ha permesso di rilevare l'altezza e la visibilità degli aerogeneratori dell'esistente parco eolico di Erchie (altezza complessiva di 125 m), e di valutare l'eventuale impatto che potrebbero avere gli aerogeneratori di progetto (altezza complessiva 200 m).



PUNTO DI VISTA VI16



PUNTO DI VISTA VIIC



Servizio V "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416 www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V





PUNTO DI VISTA V11d

Il gruppo si è poi spostato lungo la SP 144 e attraverso strade interpoderali si è diretto verso il sito in cui dovrebbe sorgere la T1. Lungo il tragitto si è posta particolare attenzione alla sezione dei percorsi interpoderali che potrebbero essere oggetto di trasformazione e allargamento per consentire il passaggio dei mezzi durante le fasi di cantiere e di esercizio: dagli attuali 2÷3 m circa ai previsti 5÷6 m in fase di cantiere e 4÷4,5 m in fase di esercizio (cfr. Elaborato grafico 2 7). Tra gli altri, uno degli aspetti che si è registrato. è l'interferenza che la movimentazione cantieristica e l'attività di esercizio potrebbero avere con le consuete operazioni finalizzate alla coltivazione e alla produzione agricola oltre alle ulteriori ed eventuali ricadute che potrebbero condizionare le azioni volte alla conservazione e manutenzione della qualità del paesaggio agrario caratteristico dell'Ambito Tavoliere Salentino (V12).



PUNTO DI VISTA V12



Servizio V "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416 www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it






DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

Al contempo l'eccessiva prossimità dei percorsi di cantiere e di esercizio ad aree coltivate a vigneto costituirebbe un detrattore, oltre a generare un consistente traffico dei mezzi con ricadute sulla qualità dell'aria contaminata dagli scarichi e dalla movimentazione di polveri dal piano stradale a realizzarsi.

Ritornando sulla SP 144, la Scrivente si è soffermata a valutare l'incidenza della strada di cantiere che si realizzerebbe per consentire un agevole accesso all'area della torre T1 (...) e al contempo, si è valutata l'altezza e la visibilità dell'aerogeneratore a realizzarsi (altezza complessiva 200 m) rispetto agli aerogeneratori del parco eolico di Erchie (altezza complessiva 125 m) il suddetto percorso costituirebbe una cesura netta dell'area seminativa che. Se pur nel solo periodo di realizzazione del parco, risulterebbe compromessa.

Attraverso la SP 144 e la SP 65 si è giunti lungo la strada interpoderale che costituisce il vero asse portante dell'impianto proposto ed è fiancheggiata da una condotta idrica interrata del Consorzio di bonifica. Dalla suddetta strada è possibile accedere ad una serie di terreni irrigui dove si andrebbero a realizzare la maggior parte delle torri e dove si potrebbe registrare il passaggio di mezzi pesanti tanto in fase di cantiere che in quella di esercizio. Dal punto V14 è stato possibile rilevare lo stato dei luoghi ove dovrebbero essere installati gli aerogeneratori T2, T3 e T4, ponendo l'attenzione sulla presenza di cumuli di pietrame, assimilabili a muretti a secco e che ricalcano, quasi per la totalità della lunghezza, il tracciato della condotta consortile. In corrispondenza del punto V15 si è costatata la presenza di lotti interclusi destinati a seminativo dove andrebbero a realizzarsi la torre T8 (V15b) e le torri T9 e T10 (V15a).

Attraversando alcuni lotti coltivati ad uliveto si è giunti nei punti V16 e V17 dove è stata rilevata la presenza di muretti a secco in parte interferiti direttamente dalle opere per la realizzazione delle strade di cantiere e di esercizio utili a raggiungere la torre T7 (V16a, V16b, V16c, V16d e V17).



PUNTO DI VISTA V15a



MINISTERO
PER I BENI E
LE AFTR/ITÀ
CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it





PUNTO DI VISTA V15b



PUNTO DI VISTA V16a






Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V



PUNTO DI VISTA V160



PUNTO DI VISTA V16d



Servizio V "*Tutela del paesaggio*" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V



PUNTO DI VISTA V17

Il gruppo dopo una ponderata valutazione ha deciso di ritenere conclusa l'attività di sopralluogo congiunto e si è quindi congedato.

I funzionari delegati dalla Scrivente, hanno ritenuto opportuno effettuare un ulteriore approfondimento. Percorrendo la SP65, in direzione dell'aggregato urbano di San Pancrazio Salentino, si è rilevato il variegato mosaico agricolo e la presenza di insediamenti produttivi agrituristici (Masseria Morigene e Masseria Torrevecchia) che caratterizzano il paesaggio agrario nei pressi del sito dove sono previste la realizzazione dell'aerogeneratore T5, l'allargamento delle strade interpoderali per la realizzazione delle strade di cantiere e le successive strade di esercizio. Si segnala che la Masseria Torrevecchia, oltre a costituire un significativo complesso architettonico la cui origine risale al XVI sec. d.C., attualmente destinato ad agriturismo, è posta a brevissima distanza dalla chiesa rupestre affrescata nota come cripta di "S. Angelo", realizzata riutilizzando una tomba a camera di età classica.

Da San Pancrazio Salentino, percorrendo la SP 66 e la SP 68 si è giunti al centro urbano di Torre Santa Susanna e da qui, percorrendo la SP 62 (C1), ad Oria per valutare la visibilità del previsto parco eolico dalla piazza antistante la Cattedrale, dai riconosciuti valori storico-artistici e le valenze paesaggistiche, posta ad una quota pari a circa 146 m s.l.m. (...). Dal suddetto punto privilegiato di osservazione, dal quale è possibile traguardare il paesaggio sottostante dal centro urbano di San Donaci a sud est, sino alle coste ioniche e le località Torre Santa Susanna, Manduria e Avetrana, si è rilevata la visibilità dei 15 aerogeneratori che costituisco il parco eolico di Erchie, la loro altezza complessiva di 125 m (...) e l'impatto sul paesaggio. Alla luce della suddetta constatazione si è vagliato il potenziale impatto che potrebbero avere gli aerogeneratori di progetto alti 200 m (132+68), la loro visibilità e la capacità di ingombro, oltre alla percezione di affollamento, che contribuirebbe a produrre l'effetto selva (cfr. C5) >.



Servizio V "Tutela del paesaggio"



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V



CARTOGRAFIA C5

CONSIDERATO che la Società Tozzi Green S.p.A., con nota prot. n. 162 del 26/06/2017, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Provincia di Brindisi, dal Comune di San Pancrazio Salentino, dall'Associazione "L'ambiente che vogliamo ETS" e dall'ing. Marco Funiati.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 16159 del 12/07/2018, ha comunicato che la Società Tozzi Green S.p.A., a seguito della documentazione integrativa presentata, aveva trasmesso un avviso al pubblico integrativo e che il periodo per la presentazione delle osservazioni era di 30 giorni dalla data della medesima nota.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 19708 del 19/07/2018, a seguito dell'invio della documentazione integrativa, ha chiesto alla competente Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio di trasmettere le proprie valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione integrativa, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale definitivo con nota prot. n. 16443 del 04/09/2018, che di seguito si riporta:

< Con riferimento alla questione in argomento,

vista la nota prot. n. 8619 del 26.03.2018, acquisita agli atti con prot. 5784 del 28.03.2018, con la quale codesta DG ABAP Servizio V ha richiesto alla Scrivente il parere di competenza;

vista la nota prot. 14262 del 24.05.2018, acquisita agli atti con prot. 11362 del 18.06.2018 con la quale codesta DG ABAP Servizio V ha richiesto documentazione integrativa ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006 alla Società proponente Tozzi Green;



Servizio V "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416 www.dgaban.beniculturali it

e-mail PEC; mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

- vista la nota prot. 14392 del 25.05.2018, acquisita agli atti con prot. 9881 del 29.05.2018 con la quale codesta DG ABAP Servizio V ha incaricato la Scrivente a partecipare al sopralluogo del 01.06.2018 convocato dalla Commissione tecnica VIA-VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- vista la nota prot. 11479 del 19.06.2018 con la quale la Scrivente ha relazionato sugli esiti del sopralluogo effettuato il 01.06.2018;
- vista la nota indicata a margine prot. n. 19708 del 19.07.2018, acquisita agli atti con prot. 14236 del 23.07.2018, con la quale codesta DG ABAP Servizio V ha richiesto alla Scrivente il parere di competenza;
- esaminata la documentazione progettuale aggiornata ed effettuati ulteriori sopralluoghi nell'area di intervento e, a campione, nelle aree territoriali comprese in una distanza di 2, 10 e 20 km dal sito oggetto di intervento;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, trasmette il proprio parere endoprocedimentale.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- · Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10.09.2010);
- · Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012);
- · Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio (D.D. n. 162 del 06.06.2014);
- · Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area (Tavoliere Salentino e Piana Brindisina);
- · Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2 e, per gli aspetti inerenti beni culturali architettonici e archeologici e paesaggistici tutelati rispettivamente ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

#### CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'impianto in oggetto è costituito da 10 aerogeneratori di altezza totale di 200 m (altezza della navicella 132 m + rotore tripala diametro 136 m) per una potenza complessiva pari a 34,50 MW. Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono pertanto essere valutati in relazione ad un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a 10.00 km (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b). Tale buffer interferisce con i territori comunali di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre S. Susanna, Oria, Mesagne, Brindisi, Sandonaci, Guagnano, Salice Salentino, Veglie, Nardò, Porto Cesareo, Avetrana, Manduria.

#### CONTESTO PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO

Nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 10 km, sono presenti i principali beni di seguito elencati, per i quali, per alcuni, sono state valutate in maniera sintetica le interazioni con gli aerogeneratori.

#### Componenti Geomorfologiche.

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Lame e gravine (Canale di S. Martino):

<u>Doline, Inghiottitoi, Grotte</u> (Grave del Tabacco, Capuvientu del Porcomorto, Grotta Sant'Angelo, Voragine della masserie Forleo, Vora Madre o del Pastore, Grotte dei Salti, Grava in Contrada Villanova).





SERVIZIO V

#### Componenti idrologiche.

Ulteriori contesti paesaggistici.

Reticolo idrografico di connessione della R.E.R (Canale presso Masseria Danusci, Canale località li Pampi, Canale Iaia, Palude di Sandonaci, Canale presso Masseria Grassi, Canale presso palude di San Donaci, Canale della Lacrima – Canale Pesciamana, Canale presso Masseria Campone, Canale della Lamia), Vincolo idrogeologico (area a sud del centro abitato di S. Pancrazio Salentino, ricadente nel territorio comunale di Guagnano e un'area nei pressi della SP 359 a cavallo dei territori comunali di Porto Cesareo e Nardò);

#### · Componenti botanico vegetazionali.

- BENI PAESAGGISTICI.

<u>Boschi e foreste</u> (tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) indicati nel PPTR come "Boschi" (in particolare si evidenzia la presenza di un'area di oltre 20 Ha posta nella parte sud-ovest del territorio comunale di S. Pancrazio Salentino che risulterebbe interamente circoscritta dal Parco Eolico in oggetto, con gli aerogeneratori posti a distanze ravvicinate comprese tra i circa 200 m del T6 e del T2 i circa 800 m del T1 e del T9 e la vasta area boschiva tra i comuni di Avetrana, Nardò e Porto Cesareo in parte ricadente nel Sito di Rilevanza naturalistica "Palude del Conte – Dune di Punta Prosciutto").

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

<u>Aree di rispetto</u> dei boschi e diverse aree di formazioni arbustive in evoluzione naturale, alcune delle quali in prossimità dell'area ristretta d'intervento;

#### Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturalistici.

- BENI PAESAGGISTICI.

<u>Parchi e Riserve</u> (Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo "Riserva naturale Regionale Orientata" L.R. n. 5 del 15.03.2006).

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

<u>Sito di Rilevanza naturalistica</u> ("Palude del Conte – Dune di Punta Prosciutto"); <u>aree di rispetto</u> dei parchi e delle riserve regionali.

#### Componenti culturali e insediative.

BENI PAESAGGISTICI.

Immobili e aree di notevole interesse pubblico (D.M 04.09.1975 Porto Cesareo - PAE 0067; parte del territorio costiero ricadente nel territorio comunale di Porto Cesareo compreso tra la linea di costa e la SP 359);

Zone gravate da usi civici validate (in particolare si segnala, nel territorio comunale di S. Pancrazio Salentino, in contrada Cortefinocchi, un'area ubicata a circa 500 m dagli aerogeneratori T8, T9 e T10);

Zone di interesse archeologico (D.M. 03.07.2002 – legge 490/1999 nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino in Località "Li Castelli"; D.M. 20.07.1988 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in Località "Malvindi – Campofreddo"; D.M. 12.10.2000 – L. 490/1999 nel territorio comunale di Mesagne in Località "Masseria Monticello"; D.M. 03.03.1992 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Avetrana in località "Canalone S. Martino" a circa 7,5 km dall'aerogeneratore T1. In particolare si segnala l'area di interesse archeologico de "Li Castelli" a





### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

circa 5,0 km dall'aerogeneratori T5 e T10; la zona di interesse "Malvindi — Campofreddo" a circa 8,5 km dall'aerogeneratore T10; la "Masseria Monticello" a circa 9,5 km dall'aerogeneratore T5 e il "Canalone S. Martino" a circa 7,5 km dall'aerogeneratore T1).

#### ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

<u>Testimonianze della stratificazione insediativa:</u>

Siti interessati da beni storico culturali (in particolare si segnalano le testimoniante nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori: nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino, le Masserie Torrevecchia, Morigine, Perrone, Marcianti, S. Antonio alla Macchia, Lello Bello, Montefusco, Caragnoli; nel territorio comunale di Avetrana le Masserie Motunato, Monte la Conca, Centonze, Frassinato, Mosca; nel territorio comunale di Erchie le masserie Cicerella, Lo Sole, Sant'Angelo; nel territorio comunale di Torre Santa Susanna le masserie Tirignola, la Coltella; nel territorio comunale di Salice Salentino la masseria San Paolo; nel territorio comunale di Nardò la masseria Ciurli e il Villaggio Monteruga); Aree appartenenti alla rete dei tratturi (nel territorio comunale di Manduria, Erchie e Avetrana: Regio Tratturo Martinese; nel territorio comunale di Nardò: riposo Arneo);

Aree a rischio archeologico (nel territorio comunale di Avetrana: insediamento medioevale in Località S. Maria del casale; edificio denominato Casa Selvaggi; nel territorio comunale di Avetrana/Manduria: stazione preistorica/insediamento preistorico in località monte Maliano; nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino/Sandonaci: ruderi induessi in Località Masseria Muina; necropoli di tombe a fossa in Località Casa Nicola Turco; stazione preistorica in Località Cava della Mariana; villa rustica romana in Località Masseria Falco; zona di interesse archeologico in Località San Miserino; villa rustica romana in Località Masseria Palazzo).

Città consolidata: San Pancrazio Salentino, Avetrana, Torre Santa Susanna. Inoltre sono censibili alcuni organismi urbani posti a distanze di poco superiori ai 10 km individuati dal buffer di cui sopra: Manduria, Guagnano, Sandonaci, Salice Salentino e Veglie. (In particolare il nucleo urbano di San Pancrazio Salentino sorge a circa 2 km dagli aerogeneratori T5 e T10; il nucleo urbano di Erchie sorge a circa 4,5 km dagli aerogeneratori T6 e T7; il nucleo urbano di Avetrana sorge a circa 4,4 km dall'aerogeneratore T1; il nucleo urbano di Torre Santa Susanna sorge a circa 7,3 km dagli aerogeneratori T6, T7, T8, T9 e T10; il nucleo urbano di Manduria posto a circa 10,5 km dagli aerogeneratori T1 e T6; il centro urbano di Guagnano a circa 10,6 km dall'aerogeneratore T5; Salice Salentino e Veglie che sorgono rispettivamente a circa 11,4 e 12,6 km dall'aerogeneratore T5).

Aree di Rispetto delle Componenti Culturali: Rete tratturi; Siti storico culturali.

#### Componenti dei valori percettivi

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Strade a Valenza Paesaggistica (SS 7ter – strada dei vigneti SS 174 – Pendoli Taranto; SP 74\_BR; SP 75\_BR; SP 63\_BR; SP 64\_BR; SP 109\_LE; SP 110\_LE. In particolare la SS 7ter dista circa 1 km dall'aerogeneratore T10, circa 1,3 km dagli aerogeneratori T7, T8 e T9 e circa 1,5 km dall'aerogeneratore T6).

Beni culturali (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Parte Seconda)

Ai fini della sintetica ricognizione si riportano di seguito, per ogni Comune rientrante nell'area buffer di 10 km o intersecato dalla stessa, il numero dei beni culturali (beni architettonici e dei beni archeologici) tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, di proprietà pubblica o privata. A tali beni si aggiunge la ricognizione (non esaustiva) di ulteriori beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs.



e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

42/2004 e s.m.i o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico individuati sulla base di conoscenze dirette e/o, indagini bibliografiche, le cui tipologie architettoniche e archeologiche sono alquanto diversificate.

#### SAN PANCRAZIO SALENTINO

#### beni architettonici

- Chiesa di S. Antonio (D.M. 21.03.1988)
- Masseria Lamia (D.M. 07.02,1998)

#### beni archeologici

- Li Castelli (D.M. 03.07.2002)
- Masseria Pezza (Necropoli di età medievale) (D.M. 07.07.1993 1089/1939)
- TORRE S. SUSANNA

#### beni architettonici

- Castello di Conti Filo (D.M. 30.09,1971)
- Chiesa S. Pietro delle Torri detta Crepacore (D.M. 25.01.1982)
- Chiesa S. Maria degli Angeli (Galaso) (Decl. 22.04.1986)
- Mass. Santoria Vecchia Cripta di S. Leonardo e S. Giov. Battista (D.M. 18.12.2002)
- Mass. Arciprete (D.M. 07.10.2013)

#### <u>beni archeologici</u>

- S. Pietro a Crepacore (D.M. 24.08.1995)
- Loc. Masseria Canali (D.M. 13.07,2011)
- · ORIA

#### beni architettonici

- Castello Svevo (D.M. 24.05.1955 e D.M. 19.09.1951)
- Basilica Cattedrale Maria SS. Assunta (Decl. 19.07.1984 e D.D.R. 25.05.2007)
- Episcopio (D.M. 14.05.1983)
- Imm. Casa della Missione (D.M. 02.08.2013)
- Imm. Casa dei Vincenziani (D.M. 02.08.2013)
- Chiesa S. Domenico (Decl. 27.04.1984)

#### beni archeologici

- Via Fratelli Bandiera (D.M. 31.08.1990 e D.M. 05.10.1986)
- Monte Papalucio (D.M. 15.10,1985)
- Piazza Cattedrale (D.M. 12/06/1997)
- Parietone (D.M. 04.05,1995)
- Via Erodoto (D.M. 20.05.1994)
- Castello (D.M. 18/11/2010)
- o PORTO CESAREO

#### beni architettonici

- Torre Cesarea (D.M. 30.05.1981)
- Torre Lapillo ope legis (artt. 10 e 12 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i)
- Torre Chianca ope legis (artt. 10 e 12 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i)

#### beni archeologici

- Scala di Furno (D.M. 27.05.1998)
- · AVETRANA

#### beni architettonici

- Chiesa Matrice di S. Giovanni Battista (D.M. 12.05.1980)



Servizio V "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert,beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





- Castello e Torrione (D.M. 06.07.1984)

#### beni archeologici

- Canalone S. Martino (D.M. 03.03.1992)
- Grotta dell'Erba (D.M. 03.03.1992)
- MANDURIA

#### beni architettonici

- Torre Borraco (DM 23.08.1984)
- Torre San Pietro in Bevagna ope legis (artt. 10 e 12 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i)
- Torre Colimena ope legis (artt. 10 e 12 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i)

#### beni archeologici

- Mura messapiche (D.M. 01.07.1932)
- Le Fiatte (D.M. 03.12.1991)
- Terragne (D.M. 29.10.1992)
- Li Castelli (D.M. 20.08.1984)
- Mura di Manduria (D.M. 04.07.1974
- MESAGNE

#### beni architettonici

- Chiesa di S. Miserino in loc. Masseria Monticello (D.M. 07.02.1998)

#### beni archeologici

- Malvindi Campofreddo (D.M. 20.07.1988)
- Muro Maurizio Masseria Muro (D.M. 28.05.1991)
- Muro Tenente (D.M. 06.08.1981)
- Insediamento rurale di età romana e tardo antica e chiesa di S. Miserino in loc. Masseria Monticello (D.D.G. 12.10,2000)
- " SANDONACI

#### beni archeologici

- Masseria Monticello (D.M. 12.10.2000)

La ricognizione dei beni secondo il buffer delle aree contermini riporta un censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

#### DESCRIZIONE DEL CONTESTO

In riferimento al PPTR, l'area interessata dall'intervento ricade in due distinti ambiti Territoriali: nel "Tavoliere Salentino" (cfr. allegato 5.10 – PPTR) e ne "La campagna brindisina" (cfr. allegato 5.9 – PPTR). Per larga parte l'area di interesse compresa nel buffer dei 10 km ricade nel "Tavoliere Salentino" e in particolare in questo ambito investe le Figure territoriali "La terra dell'Arneo" e "Le Murge tarantine", mentre la restante porzione ricade ne "La campagna brindisina" e la Figura territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina".

La "Terra d'Arneo" è una porzione della penisola salentina che si estende sulla costa ionica dalla piccola penisola di Punta Prosciutto – a nord – nel territorio comunale di Porto Cesareo, sino alla Località Quattro Colonne – a sud – nel territorio comunale di Nardò; mentre nell'entroterra comprende interamente, oltre ai territori comunali sopracitati, anche quelli delle amministrazioni di San Pancrazio Salentino, Sandonaci, Guagnanao, Salice Salentino, Veglie, Leverano e Copertino. Confina a ovest con le "Murge tarantine", a nord con la "Campagna brindisina", a est con "La Campagna leccese del ristretto e delle ville





suburbane" e con "La campagna a mosaico del Salento centrale", mentre a sud con l'Ambito di Paesaggio "Salento delle Serre". In particolar modo, l'area d'intervento morfologicamente è definita da un'area subpianeggiante compresa tra le murge salentine, a sud-est, e i rialzi de "Le Murge tarantine", a nord-ovest, rilievi terrazzati che degradano dolcemente verso il mare e che nella parte interessata si caratterizzano per un mosaico agrario dalla spiccata e riconosciuta vocazione vitivinicola e in particolare per la produzione del Primitivo di Manduria.

A nord, il buffer oggetto di studio investe una parte della "Piana Brindisina" costituita da un uniforme bassopiano irriguo in cui si alternano superfici a seminativo, vigneto, oliveto e colture orticole, caratterizzato da un'intensa antropizzazione agricola. Il passaggio tra i due ambiti territoriali è definito da un salto di quota determinato da un'increspatura morfologica corrispondente alla paleoduna estesa ad arco da Oria a San Donaci, parallela all'attuale SP 51\_BR, e caratterizzata dalla frequentazione antropica, senza soluzione di continuità, sin dall'epoca messapica a cui è riferibile la fondazione della città di Oria come testimoniato già da Erodoto e Strabone e confermato dagli ingenti dati archeologici emersi negli ultimi anni tra i quali si rammentano quelli in Piazza Cattedrale (D.M. 12/06/1997), il Santuario di epoca messapica di Monte Papalucio (D.M. 15.10.1985 — Istituito ai sensi della L. 1089/1939 a circa 15,50 km dall'aerogeneratore T6 e a circa 14,0 km da SSE), e i rinvenimenti in località Parietone (D.M. 04.05.1995 — Istituito ai sensi della L. 1089/1939 a circa 15,50 km dall'aerogeneratore T6 e a circa 14,0 km da SSE T.G.).

Il paesaggio rurale di queste aree "è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti" (cfr. Scheda d'Ambito "Tavoliere Salentino" allegato 5.10 – PPTR) e la coltivazione è organizzata in molti casi secondo le tecniche più tradizionali con impianti ad alberello e nel caso di impianti più moderni, testimonianza di importanti e recenti investimenti, da coltivazioni a spalliera.

"L'oliveto è invece presente sui rilievi calcarei che degradano verso il mare e lasciano il posto alla macchia nei territori più impervi o nei pressi della costa" (cfr. Scheda d'Ambito "Tavoliere Salentino" allegato 5.10 - PPTR); a completare lo scenario paesaggistico rurale, sono censibili un gran numero di masserie dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie della Terra d'Otranto e che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria.

Il PPTR rileva delle criticità per il contesto appena descritto e sottolinea come per entrambi gli Ambiti la presenza di "Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati." determinando "un progressivo abbandono di masserie e ville storiche".

Per porre rimedio a questi trend negativi, il PPTR disciplina degli indirizzi di tutela mirati alla riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, a salvaguardare le figure territoriali di lunga durata e a valorizzare la strutturare estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia.

Per giungere a questo obiettivo si sottolinea in modo particolare la necessità di "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della monocoltura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale, (iv) i paesaggi rurali costieri della Bonifica", di "salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale" e di "salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica



Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX. 06/6723.4416



### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali".

In quest'ottica rilevante attenzione va data alla **Strada dei vigneti, la S.S.** 7ter, che lambisce i comuni di Fragagnano, Sava, Manduria, San Pancrazio Salentino e Guagnano, direttamente ricadente nel buffer di 10 Km e al cono visuale individuato in **Oria** dal PPTR che, pur non direttamente ricadente nel buffer dei 10 km, ma comunque entro i 20 come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014, è **punto di vista privilegiato per la fruizione del paesaggio in esame**.

Come già accennato, l'organismo oritano sorge in maniera eminente sulla dorsale fossile con quote altimetriche che raggiungono i 146 m s.l.m. in Piazza Cattedrale, sulla quale si affacciano il Palazzo Episcopio (D.M. 14.05.1983) e la Basilica Cattedrale (Decl. 19.07.1984 e D.D.R. 25.05.2007); i 168 m s.l.m. in corrispondenza del Castello (D.M. 16.03.1998 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico e delle aree limitrofe del comune di Oria in provincia di Brindisi - PAE 0094. D.M. 01.08.1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Tre colli di Oria, sita nel comune di Oria Istituito ai sensi della L. 1497 -PAE 0132- e Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Oria Istituito ai sensi della L. 1497 PAE 0133); i 152 m s.l.m. in Piazza S. Giustino de Jacobis, sulla quale è prospiciente la Casa della Missione (D.M. 02.08.2013) e i 158 m s.l.m, in corrispondenza del già citato Santuario messapico di Monte Papalucio (D.M. 15.10.1985 – Istituito ai sensi della L. 1089/1939).

Il nucleo più antico, infatti, denominato anche Cittadella, ricalca l'area dell'antica acropoli di epoca messapica, conservata e in parte trasformata in epoca romana, ma che ha acquisito l'attuale configurazione a partire dall'epoca normanna quando si è dato avvio alla costruzione del Donjon (158 m s.l.m. + altezza torre circa 20 m = 178 m s.l.m.), che costituisce il nucleo originario dell'attuale Castello. Durante le epoche successive, in particolare quella sveva e angioina, lo stesso è stato interessato da profondi ampliamenti con la costruzione della Torre del Salto (158 m s.l.m. + altezza torre circa 30 m = 188 m s.l.m.) e della Torre del Cavaliere (162 m s.l.m. + altezza torre circa 30 m = 192 m s.l.m.), della cinta muraria (altezza mura circa 16 m – cammino di ronda altezza media s.l.m. pari a circa 175 m s.l.m.) e della torre dello Sperone.

Tutti elementi che oggi costituiscono, unitamente alla Piazza Cattedrale, <u>eminenti e privilegiati punti di osservazione dell'intero territorio istmico della Terra d'Otranto.</u>

Un potenziale riconosciuto al sito oritano sin dall'antichità, tanto da essere sempre al centro di aspre contese proprio per la sua posizione vocata al controllo del paesaggio che dalle coste ioniche nei pressi di Campomarino/Torre delle Moline si estende sino a Porto Cesareo; dal Golfo di Taranto a quello di Brindisi, a nord, per tutto il tracciato del tratto conclusivo della via Appia, ma anche per il percorso "Limitone dei Greci", ancora oggi riconoscibile, posto a sud, che consentiva di collegare gli insediamenti di Manduria, Li Castelli, Muro Tenente, Muro Maurizio oltre che ad Oria, agli altri importanti centri posti a sud-est: Valesio, Lecce, Rudiae, Cavallino e da qui sino a Otranto e Castro.

In particolare, nel territorio comunale di **Manduria**, si segnalano le **Mura Messapiche** (D.M. 07.05.1946 – Istituito ai sensi della L. 1089/1939) poste a circa 11,50 km dagli aerogeneratori T1 e T6 e circa 9,5 km dalla SSE T.G.; **Li Castelli** (D.M. 08.03.2013 – Istituito ai sensi dell'art. 142, c.1 lett. m del D. Lgs. 42/2004) a circa 11,50 km dall'aerogeneratore T1 e a circa 9,5 km da SSE T.G e l'area Le Fiatte (D.M. 03.12.1991 – Istituito ai sensi della L. 1089/1939) a circa 16,00 km dgli aerogeneratori T1 e T6 e a circa 13,8 km dalla SSE T.G. Nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino insediamento messapico Li Castelli (D.M.







e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



03.07.2002 — Istituito ai sensi della L. 490/1999) a circa 5,0 km dall'aerogeneratori T5 e T10), nei territori comunali di Latiano e Mesagne, l'insediamento messapico di Muro Tenente (D.M. 06.08.1971 — Istituito ai sensi della L. 1089/1939) a circa 17,5 km dall'aerogeneratore T10 e nel territorio comunale di Mesagne l'insediamento messapico di Muro Maurizio (D.M. 28.05.1991 — Istituito ai sensi della L. 1089/1939) a circa 11,0 km dall'aerogeneratore T10.

Tanto la Via Appia quanto il "Limitone dei Greci" costituiscono percorsi strutturanti dei paesaggi antichi. In particolare quest'ultimo, in epoca medievale, ha segnato il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini. Il potenziale intrinseco di Oria quale punto privilegiato di osservazione è un fattore non secondario che non deve essere trascurato nella presente istruttoria.

Al pari della città di Oria, anche le torri costiere conservano il potenziale di privilegiato punto di osservazione. Tutte le torri costiere erano deputate contestualmente al controllo delle coste dagli attacchi via mare e a comunicare con i presidi dell'entroterra l'arrivo di eventuali pericoli. Tra i numerosi episodi ancora ben conservati si ricordano quelli censibili nell'arco ionico-salentino nei territori comunali interessati dall'intervento: Torre Borraco, Torre San Pietro in Bevagna, Torre Colimena nel territorio comunale di Manduria, Torre Lapillo, Torre Chianca e Torre Cesarea nel territorio comunale di Porto Cesareo, Torre Squillace, Torre S. Isidoro nel territorio comunale di Nardò. Le funzioni di controllo/difesa/comunicazione erano favorite dalla intervisibilità delle torri con i castelli e gli altri elementi emergenti nel territorio contermine.

A tutt'oggi non si è perso questo potenziale che costituisce un chiaro attrattore turistico da esercitare tanto dalle torri, quanto dalla sommità della città di Oria, e/o dagli altri potenziali punti visivi panoramici indicati nella relazione paesaggistica, tra i quali il Monte della Marina ad Avetrana, le zone boscose a nord di San Pancrazio nei pressi del Santuario di Sant'Antonio Abate e il Santuario di San Cosimo alla Macchia ad Oria (cfr. Relazione paesaggistica, p. 20).

Per quanto riguarda la <u>disciplina di tutela</u> prevista dal PPTR per l'area in esame, si fa riferimento agli obiettivi di qualità previsti per gli Ambiti "Tavoliere Salentino" e "Piana Brindisina" e in particolare, rispetto alla struttura e alle componenti antropiche e storico-culturali, si richiamano i seguenti obiettivi cui deve essere indirizzata l'azione di tutela: "riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali e storici; valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, valorizzare il patrimonio identitario culturale e insediativo; riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati". Per quanto attiene nello specifico ai paesaggi rurali, le indicazioni del PPTR sono tese a "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito" e a "tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto".

Secondo le direttive del PPTR, inoltre, <u>i soggetti pubblici e privati</u> "promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale. per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale".

Inoltre le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte 1" sottolineano come "oltre alle criticità di natura percettiva <u>la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]. Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti, temporanei/permanenti,</u>





### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all'introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti, cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto. Infine, sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre forme d'uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un'occupazione indiretta del suolo".

Le suddette Linee Guida rammentano che in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola. Dai sopralluoghi effettuati si è riscontrato, al contrario, che l'area in esame è caratterizzata da un notevole interesse e investimenti indirizzati alla produzione di uva da tavola (impianti a tendone) e uve destinate alla vinificazione (impianti esistenti ad alberello e nuovi impianti principalmente a spalliera, favoriti ai primi per essere idonei alla raccolta meccanizzata) per la produzioni di eccellenza quali il Primitivo di Manduria e il Salice Salentino (fig. 1).



Fig. 1 - Localizzazione degli aerogeneratori del Parco Ecolico di San Pancrazio Salentino nel mosaico agrario dell'Ambito del "Tavoliere Salentino"



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CUETURALI



# Ministero per i beni e le attività culturali DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA RELLE ARTIE DARSACCIO

#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

#### IMPATTI CUMULATIVI

Tra le criticità rilevate dal PPTR per gli Ambiti "Tavoliere Salentino" e "Piana Brindisina" si segnala la presenza di numerosi impianti per la produzione di energia rinnovabile – fotovoltaico ed eolico – che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole. Tra questi è opportuno segnalare il parco fotovoltaico censito durante il sopralluogo del 01.06.2018 percorrendo la SP 144\_BR realizzato su un area che dista circa 500 m dall'aerogeneratore T6, circa 750 dall'aerogeneratore T1 e la presenza del Parco Eolico di Erchie costituito da 15 aerogeneratori di un altezza complessiva pari a 125 m. Quest'ultimo elemento, non trascurabile, ha consentito durante il suddetto sopralluogo di valutare e verificare la visibilità e l'intervisibilità degli elementi alti 125 m dai vari punti sopradescritti (centri abitati, area archeologica Li Castelli, zone boscose ecc. nel buffer dei 10 km, e oltre i 10 km, ma entro i 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014, Oria, Torri Costiere, Campanili), costituendo un valido elemento di paragone con gli aerogeneratori di progetto che risulterebbero di un'altezza di 200 m, ovvero con un incremento del 60% rispetto all'altezza degli aerogeneratori già in essere (125 m).

Le suddette valutazioni hanno consentito di verificare l'impatto e <u>l'intervisibilità</u> degli aerogeneratori a realizzarsi, come ampiamente documentato nelle "Controdeduzioni del proponente alla nota prot. 14262 del 24.05.2018 della DG Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V del MiBACT" e dalle riprese fotografiche effettuate. L'analisi dell'intervisibilità, allegata al progetto, evidenzia, infatti, il carattere di alta visibilità territoriale dell'impianto, anche nel caso del **sito archeologico de Li Castelli**, nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino, dal quale gli aerogeneratori T5 e T10, pur trovandosi a circa 5,0 km dal sito, risultano visibili assieme a tutto l'impianto eolico, provocando confusione e disturbo percettivo, ovvero il cosiddetto effetto selva, ampiamente evidenziato nel PPTR come elemento negativo (cfr. Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte 1).

Altri punti vista privilegiati, tra l'altro compresi nel buffer di 10 km, si trovano lungo la "Strada dei vigneti" SS 7ter riconosciuta dal PPTR come strada panoramica: è verificabile dalle riprese fotografiche e dagli elaborati prodotti che anche questo punto di vista sarebbe irrimediabilmente compromesso poiché si determinerebbe, in sostanza, un impatto cumulativo tale da generare interferenza visiva sia di tipo statico che dinamico in conseguenza de "l'effetto ingombro generato dalla presenza di uno o più impianti eolici" (figg. 2-3). Tra questi, si segnala, l'esistente Parco Eolico di Erchie (15 aerogeneratori di altezza complessiva di 125 m) e quello a realizzarsi (10 aerogeneratori di altezza complessiva di 200 m).



FER HEEM E

22 AFIDATIA
CULTI-RAE1

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V







Ulteriore valutazione dell'impatto e dell'intervisibilità è stata fatta percorrendo, nel territorio comunale di Manduria, Erchie e Avetrana, il tratto conclusivo del 'Regio Tratturo Martinese' e, nel territorio comunale di Nardò, del cosiddetto 'riposo Arneo'.

Nel primo caso, percorrendo da nord a sud il tratturo, l'osservatore si trova ad attraversare una sequenza di vigneti, uliveti, terreni seminativi e diverse aree in cui la macchia mediterranea cresce rigogliosa definendo un mosaico variegato, proprio della campagna ionico-salentina. La presenza antropica e le costanti attività agricole e pastorizie hanno consentito di conservare questo paesaggio storicizzato dove è rilevabile la presenza del Parco Eolico di Erchie (15 aerogeneratori di altezza complessiva di 125 m) a cui si andrebbe ad aggiungere il Parco a realizzarsi che, con i 10 aerogeneratori di altezza complessiva di 200 m, oltre ad alterare e violentare ulteriormente il mosaico agrario e il paesaggio storico, contribuirebbe a creare un impatto cumulativo con conseguente effetto selva e a generare un'interferenza visiva permanente tanto di tipo statico che dinamico.

Analoghe considerazioni sono state fatte per il riposo Arneo, nel territorio comunale di Nardò, l'attigua masseria Ciurli (86 m s.l.m.) e il Villaggio Monteruga (73 m s.l.m.), a cavallo dei territori comunali di Veglie e Nardò. Quest'ultimo rappresenta un episodio paradigmatico, tra i meglio conservati, di borgo di fondazione risalente al ventennio fascista censibili in Terra d'Otranto. La realizzazione del Parco genererebbe un impatto visivo e un'alterazione delle visuali paesaggistiche che comprometterebbero in maniera permanente i valori paesaggistici rilevati dal riposo Arneo, ma ancor più dalla masseria Ciurli e dal Villaggio Monteruga per la loro posizione orograficamente dominante.





# Ministero per i beni e le attività culturali DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

Dagli "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio" (D.D. n. 162 del 06.06.2014), che hanno fatto seguito agli "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale" (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012), si evince l'opportunità di definire "una zona di visibilità teorica" e i "punti di osservazione e degli itinerari visuali" dai quali poter effettuare le valutazioni.


Definizione dei una zona di visibilità teorica. "La valutazione degli impatti cumulativi visivi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate. L'estensione di questa zona dovrà essere tale da includere tutti i punti e le aree in cui risulti un impatto visivo significativo; tuttavia poiché tale significatività non può essere definita a priori si assumeranno inizialmente distanzi convenzionali. Si può assumere preliminarmente, un'area definita da un raggio di almeno 20 km dall'impianto proposto".

<u>Definizione dei punti di osservazione e degli itinerari visuali</u>. "I punti di osservazione saranno individuate lungo i principali itinerari visuali quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale, lame, corridoi ecologici e nei punti che rivestono un importanza particolare dal punto di vista paesaggistico quale ad esempio le vie di accesso ai centri abitati, i beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2044 e s.m.i., i fulcri visivi naturali e antropici".

Alla luce di quanto sopra richiamato, l'impatto e l'intervisibilità degli aerogeneratori a realizzarsi assumono una valenza esponenzialmente più rilevante se il punto di osservazione privilegiato si sposta sull'increspatura delle colline fossili su cui sorge la città di Oria. Infatti, come già ampiamente argomentato, l'aggregato urbano di Oria sorge in maniera eminente rispetto all'area sub-pianeggiate dove è previsto l'impianto in esame e, se pur fuori il buffer dei 10 km ma entro i 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014, la forma urbis offre dei punti privilegiati di osservazione del paesaggio circostante, in particolare Piazza Cattedrale e le alture di Monte Papalucio, dai quali è possibile abbracciare con un unico sguardo il territorio che dalle coste ioniche nei pressi di Campomarino/Torre delle Moline si estende sino a Porto Cesareo, ivi compresi, quindi, i territori comunali di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna, Avetrana, Manduria.

Ai punti sopradetti, di facile e quotidiana accessibilità, si vanno ad aggiungere ulteriori punti posti in posizione privilegiata e con un accessibilità normalmente controllata: Palazzo Episcopio, Torre Palomba/Carnaia (prospetto sud della Basilica Cattedrale) e soprattutto il giro di ronda sulle mura meridionali del Castello e le Torri del Salto e del Cavaliere. Quest'ultime con la loro considerevole altezza consentono non solo di traguardare il territorio a sud di Oria e quindi il Parco Eolico già realizzato nel territorio comunale di Erchie e quello a realizzarsi nel territorio di San Pancrazio Salentino, ma anche tutto il territorio posto a nord dell'aggregato attraversato dal tratto conclusivo della Via Appia dal Golfo di Taranto sino a quello di Brindisi.

Ulteriori punti privilegiati di osservazione dai quali l'impatto e l'intervisibilità degli aerogeneratori costituirebbero un forte detrattore, sono le Torri Costiere, che intrinsecamente custodiscono la vocazione al controllo delle coste e dell'entroterra nel passato favorita dalla intervisibilità delle torri con i castelli e gli altri elementi emergenti nel territorio contermine. A tutt'oggi non si è persa questa funzione di controllo, e in molti casi sono anche utilizzati per la salvaguardia e la gestione del territorio in particolar modo per le attività di prevenzione degli incendi da parte dei Carabinieri Forestali (es. Torre S. Maria dell'Alto) o dalla





### Ministero per i beni e le attività culturali DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Guardia di Finanza (es. Torre Cesarea), e in altri casi, essendo visitabili, costituiscono un esplicito attrattore turistico dal quale poter godere delle bellezze paesaggistiche.

Durante il già citato sopralluogo, è stato possibile registrare l'interferenza che la movimentazione cantieristica e l'attività di esercizio potrebbero avere con le consuete operazioni finalizzate alla coltivazione e alla produzione agricola oltre alle ulteriori ed eventuali ricadute che potrebbero condizionare le azioni volte alla conservazione e manutenzione della qualità del paesaggio agrario caratteristico dell'Ambito Tavoliere Salentino.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si fa riferimento ai muretti a secco presenti in prossimità degli aerogeneratori T7 e T8, alle trasformazioni a cui sarebbero sottoposti i percorsi interpoderali che potrebbero essere oggetto di allargamento per consentire il passaggio dei mezzi durante le fasi di cantiere e di esercizio: dagli attuali 2÷3 m circa ai previsti 5÷6 m in fase di cantiere e 4÷4,5 m in fase di esercizio; l'incidenza che la nuova strada di cantiere che si realizzerebbe per consentire l'accesso all'area di cantiere dell'aerogeneratore T1, che rappresenterebbe una vera e propria cesura. Al contempo l'eccessiva prossimità dei percorsi di cantiere e di esercizio ad aree coltivate a vigneto costituirebbe un detrattore, oltre a generare un consistente traffico dei mezzi con ricadute sulla qualità dell'aria contaminata dagli scarichi e dalla movimentazione di polveri dal piano stradale a realizzarsi. La prossimità degli aerogeneratori ai vigneti. molti di nuovo impianto, sono ampiamente documentate dai foto inserimenti presenti nelle "Controdeduzioni del Proponente alla nota prot. 14262 del 24.05.2018 della DG ABAP - Servizio V" del MiBACT (cfr. Masseria Torrevecchia, Masseria Casili).

Analoga interferenza si avrebbe con altri tipi di coltivazioni (uliveto, orto) come documentato dai fotoinserimenti effettuati su riprese fotografiche dalla SP 65 BR. La ricognizione effettuata ha messo in evidenza inoltre che, oltre alle interferenze di tipo visivo, le trasformazioni del paesaggio risulterebbero potenzialmente irreversibili e permanenti. A riguardo si sottolinea che queste interferenze materiali non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell'impianto che dovranno essere rispettate e che precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - Parte 1), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate alla viticultura.

#### CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, l'impianto in valutazione, a causa dell'altezza di 200 m degli aerogeneratori, risulterebbe, in maniera evidente visibile a notevole distanza in un contesto territoriale prevalentemente pianeggiante, così come tra l'altro sottolineato dall'analisi di intervisibilità presente negli elaborati grafici di progetto sopracitati. Si configurerebbe, pertanto, come un elemento detrattore del paesaggio, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale attestato nell'area e con la tutela del carattere rurale del contesto.

La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle componenti paesaggistiche dell'area e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, articolati in aspetti geomorfologici, naturalistici, monumentali e del paesaggio agrario e degli ulteriori valori di godibilità, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo.

Servizio V "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416 www.dgabap.beniculturali.it



L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del D. Lgs 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto.

La realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe un impatto soprattutto visivo e introdurrebbe un forte elemento di disturbo nel contesto paesaggistico, in ragione dell'altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza, ovvero con l'introduzione di elementi con notevole sviluppo verticale estranei ad un'area prevalentemente pianeggiante.

Per quanto attiene gli impatti relativi al patrimonio archeologico, si prende atto che nell'elaborato specialistico relativo alla valutazione del rischio archeologico (codice H4QPRN5\_Documentazione specialistica\_33) è esclusa la presenza di evidenze archeologiche tali da indicare un fattore di rischio per depositi archeologici eventualmente conservati nel sottosuolo nelle aree direttamente interessate dall'impianto e dai relativi cavidotti. In ragione delle criticità sopra esposte, tuttavia, si evidenzia che la realizzazione dell'impianto determinerebbe comunque significativi impatti indiretti su importanti siti archeologici che contribuiscono a determinare i valori identitari del paesaggio, rappresentando un elemento di criticità per qualsiasi futuro intervento di valorizzazione dei i singoli siti e del contesto paesaggistico nel suo insieme. Si ribadisce, in particolare, l'impatto visivo degli aerogeneratori in relazione al sito de "Li Castelli" (D.M 03.07.2002), abitato messapico che ha determinato le dinamiche insediative del territorio in epoca antica.

Per quanto attiene gli <u>impatti cumulativi</u>, dall'analisi allegata allo S.I.A. e dalla consultazione dei dati disponibili su http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDG2122/index.html, ma anche dalle valutazioni effettuate durante le ricognizioni in situ, si evince che nelle aree contermini la presenza del Parco Ecolico di Erchie con i suoi 15 aerogeneratori tripala con altezza complessiva di 125 m e la realizzazione dei 10 aerogeneratori tripala con altezza complessiva di 200, determinerebbero un effetto di cumulo visivo, in ragione dell'addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo, in particolare in relazione ai punti sensibili già ampiamente descritti, in particolare dalla Piazza Cattedrale, le Torri del Castello, Monte Papalucio ad Oria e le Torri costiere dell'arco ionico-salentino.

Si ritiene opportuno infine sottolineare la presenza diffusa lungo il Limitone dei Greci, così come nell'area di localizzazione dell'impianto, di numerosi ed estesi impianti fotovoltaici che costituiscono, come già rilevato, un elemento di criticità e un ulteriore e significativo detrattore del contesto paesaggistico. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto eolico di grandi dimensioni oggetto del presente parere che, al contrario, si configurerebbe come principale detrattore in una zona non ancora interessata da trasformazioni paesaggistiche e da consumo di suolo.

Con riferimento ai Criteri di inserimento ai sensi della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per il caso specifico della Puglia, in merito ai dati ufficiali comunicati da Terna Spa, si rileva che gli stessi sono fermi al 2012. In proposito si rappresenta quanto riportato nella D.G.R. n. 581 del 02.04.2014 (BURP n. 51 del 15.04.2014) relativa all' "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti" e ai dati aggiornati al 2013.

In Puglia permane un volume notevole di richieste da parte di soggetti privati per la realizzazione di impianti eolici e il fenomeno insediativo ha raggiunto dimensioni considerevoli. Infatti "la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a



28 ATHAILA CULTURM: Servizio V "Tutela del paesaggio" , 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX



dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. E' significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)". Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 "Bilancio energetico regionale 2012", che "la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo".

Pertanto, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si mette in rilievo il rischio concreto del sacrificio di valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato per la produzione de energia elettrica da FER.

A conclusione della presente istruttoria, considerato che la presenza dell'impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, valutato l'insieme delle criticità rilevate e richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto si esprime parere non favorevole alla sua realizzazione >.


CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 24296 del 14/09/2018 ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

Si fa seguito alla nota prot. n. 19708 del 19/07/2018, con la quale codesto Servizio richiede le valutazioni in merito alle opere in oggetto, ed alla nota prot. n. 16443 del 04/09/20178, acquisita agli atti con prot. 23132 del 04/09/2018, con la quale la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto trasmette le proprie considerazioni.

Per quanto concerne gli aspetti di tutela archeologici, l'Ufficio territoriale, visionata la documentazione pervenuta, sottolinea come, benché «nell'elaborato specialistico relativo alla valutazione del rischio archeologico (codice H4QPRN5 Documentazione specialistica 33) è esclusa la presenza di evidenze archeologiche tali da indicare un fattore di rischio per depositi archeologici eventualmente conservati nel sottosuolo nelle aree direttamente interessate dall'impianto e dai relativi cavidotti...la realizzazione dell'impianto determinerebbe comunque significativi impatti indiretti su importanti siti archeologici che contribuiscono a determinare i valori identitari del paesaggio, rappresentando un elemento di criticità per qualsiasi futuro intervento di valorizzazione dei singoli siti e del contesto paesaggistico nel suo insieme. Si ribadisce, in particolare, l'impatto visivo degli aerogeneratori in relazione al sito de "Li Castelli" (DM 03.07.2002), abitato messapico che ha determinato le dinamiche insediative del territorio in epoca antica». Lo scrivente servizio, preso atto di quanto riportato dalla Soprintendenza competente ne conferma il parere negativo >.

VISTO e CONSIDERATO il parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n.2834 del 12/10/2018.

CONSIDERATO che, con riferimento a quanto riportato nel suddetto parere (cfr. pg. 3) riguardo al "Provvedimento unico", si deve evidenziare che l'istanza di VIA presentata dalla Società proponente ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006, e l'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2, per il progetto di



Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

cui trattasi, non recano alcuna specifica indicazione che detta istanza sia volta ad acquisire ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto, come invece previsto dall'art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale) del D. Lgs. 152/2006, che al co. 8 stabilisce peraltro che l'acquisizione di detti pareri avviene nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dall'Autorità competente (MATTM), che, nel caso di specie, non è stata quindi indetta.

CONSIDERATO pertanto che, per il progetto in questione, diversamente da quanto affermato dalla Società proponente, al paragrafo 9 del documento trasmesso in risposta alla richiesta di integrazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (cfr. pg. 52 della "Documentazione integrativa richiesta dal MATTM (CT VIA-VAS)": "...Nel procedimento di VIA vanno comunque acquisiti una serie di pareri -quelli di natura ambientale e paesaggistica - che ovviamente non andranno replicati in sede di AU"), l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 42/2004 di competenza della Soprintendenza ABAP (posticipato nell'Autorizzazione Unica a seguito delle modifiche introdotte dal D. lgs. 104/2017) e il parere della medesima Soprintendenza ABAP, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. lgs. 42/2004, dovranno essere comunque acquisiti (qualora dovuti), nel procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, dal momento che nel procedimento di VIA statale, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 ('atto autonomo e presupposto al permesso di costruire'), ovvero la Regione o l'Ente da questa delegato, esprime un parere consultivo e collaborativo e non vincolante, non ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale statale.

RITENUTO necessario chiarire inoltre che, nell'ambito del procedimento di <u>Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003,</u> questo Ministero è chiamato ad esprimersi anche nel caso di impianti eolici ricadenti nelle **aree contermini** a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (il cui ambito distanziale è pari a 50 volte l'altezza massima dell'aereogeneratore), esercitando i poteri previsti dall'art. 152 del medesimo decreto legislativo, ai sensi del punto 14.9, lett. c) delle Linee Guida nazionali di cui al DM del 2010.

CONSIDERATO che l'impianto eolico proposto è costituito da 10 aerogeneratori di altezza totale pari a 200 m (con plinti di fondazione aventi diametro di circa 20 m e profondità di 3.5 m, posti ciascuno su 10 pali di fondazione di lunghezza variabile fino a 27 m), da un cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori e dagli aerogeneratori alla sottostazione elettrica (sviluppo lineare complessivo di 12,3 Km), da una sottostazione di trasformazione e connessione (SSE) alla Rete di Trasmissione Nazionale, nonché da opere accessorie quali strade di collegamento e di accesso, piazzole (sviluppo di nuove strade pari circa 4 km).

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermine agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico, come in ultimo espresso con il parere del 04/09/2018 sopra integralmente riportato.

CONSIDERATO inoltre che, al fine di "valutare il rapporto tra l'impianto [eolico] e la preesistenza dei luoghi", le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono, tra l'altro, che si deve "quantomeno prevedere un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un'analisi dell'evoluzione storica del territorio", nonché effettuare un'analisi dell'interferenza visiva anche attraverso "la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici" presenti nell'area vasta, determinata dall'ambito distanziale pari a non meno di 50 volte l'altezza totale degli aerogeneratori proposti.

03/06/2019



RITENUTO necessario specificare inoltre che nel <u>procedimento di VIA</u> la definizione dell'area vasta d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano e che pertanto nell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere <u>al minimo</u> quella già prevista dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) pari

cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore.


CONSIDERATO che nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi (pari a 10 km dagli aerogeneratori) sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici nonché ulteriori contesti paesaggistici individuati dal PPTR, puntualmente elencati e descritti dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, e che questi, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile.

RITENUTO di dover richiamare a tal proposito la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo", ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO inoltre che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, come anche della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, l'impianto eolico proposto è localizzato nel margine superiore dell'Ambito territoriale n. 10 – Tavoliere Salentino (figura territoriale Terra dell'Arneo) e interessa indirettamente la figura territoriale "Le Murge tarantine", nonché l'Ambito territoriale n. 9 - La campagna brindisina (figura territoriale: La campagna irrigua della piana brindisina).

CONSIDERATA e RICHIAMATA la descrizione del paesaggio nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi, riportata nel parere del 04/09/2018 espresso dalla Soprintendenza ABAP competente, come anche descritto nel PPTR nelle sopracitate schede d'Ambito, dove si evidenzia che l'area d'intervento morfologicamente è definita da un'area sub pianeggiante compresa tra le murge salentine a sud est, e i rialzi de "le Murge Tarantine" a nord-ovest, rilievi terrazzati che degradano dolcemente verso il mare e che nella parte interessata si caratterizzano per un mosaico agrario dalla spiccata e riconosciuta vocazione vitivinicola e in particolare per la produzione del primitivo di Manduria. A nord, il buffer oggetto di studio investe una parte della "Piana Brindisina" costituita da un uniforme bassopiano irriguo in cui si alternano superfici a seminativo, vigneto, oliveto... Il passaggio tra i due ambiti territoriali è definito da un salto di quota determinato da una increspatura morfologica corrispondente alla paleoduna estesa ad arco da Oria a San Donaci, parallela all'attuale SP 51\_BR, caratterizzata dalla frequentazione antropica, senza soluzione di continuità, sin dall'epoca messapica a cui è riferibile la fondazione della città di Oria come (...)confermato dagli ingenti dati archeologici emersi negli ultimi anni tra i quali si rammentano quelli in





# Ministero per i beni e le attività culturali DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTIE PAESAGGIO

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Piazza Cattedrale (D.M. 12/06/1997), il Santuario di epoca messapica di Monte Papaleucio (D.M. 15/10/1985)....e i rinvenimenti in località Parietone (D.M. 04/05/1995...).

CONSIDERATO che, come richiamato nel citato parere della Soprintendenza ABAP, "Il paesaggio rurale di queste aree 'è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo)di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti" (cfr. Scheda d'Ambito "Tavoliere Salentino" allegato 5.10 — PPTR) e la coltivazione è organizzata in molti casi secondo le tecniche più tradizionali con impianti ad alberello e nel caso di impianti più moderni, testimonianza di importanti e recenti investimenti, da coltivazioni a spalliera. L'oliveto è invece presente sui rilievi calcarei che degradano verso il mare e lasciano il posto alla macchia nei territori più impervi o nei pressi della costa" (cfr. Scheda d'Ambito "Tavoliere Salentino" allegato 5.10 — PPTR); a completare lo scenario paesaggistico rurale, sono censibili un gran numero di masserie dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie della Terra d'Otranto e che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria".

CONSIDERATO che il PPTR, nelle citate schede dell'Ambito territoriale, rileva delle criticità per il contesto appena descritto riferibili, tra le altre, alla presenza di "Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati" determinando "un progressivo abbandono di masserie e ville storiche".

CONSIDERATO che secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio "La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime".

CONSIDERATO che la descrizione del paesaggio rurale sopra indicata e contenuta nella Scheda d'Ambito n. 10 "Tavoliere Salentino" è stata verificata e confermata nel corso del sopralluogo del 01/06/2018 dai funzionari della Soprintendenza ABAP competente, che hanno quindi potuto constatare che l'area dell'impianto è caratterizzata da un mosaico agrario molto curato costituito da terreni coltivati a seminativo, a vigneto e ad oliveto (queste ultime classificate quali colture di pregio per la produzione del vino DOC "Salice Salentino" e per la produzione di olive DOP "Terra d'Otranto") e dove sono presenti, nelle vicinanze del parco eolico, masserie - individuate dal PPTR come "siti storico culturali" - destinate anche ad attività ricettiva (agriturismo), come la Masseria Morigine (sita a circa 744 m dall'impianto eolico) e la Masseria Torre Vecchia (sita a circa 820 m dall'impianto eolico), quest'ultima indicata dalla Soprintendenza ABAP come "un significativo complesso architettonico la cui origine risale al XIV sec. d.C. ...posta a brevissima distanza dalla chiesa rupestre affrescata, nota come 'cripta di S. Angelo, realizzata riutilizzando una tomba a camera di età classica".

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

RITENUTO necessario richiamare la "filosofia" del PPTR che "nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale".

CONSIDERATO che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le <u>risorse</u> per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione,





### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) <u>in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici</u>, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, <u>rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali</u>.

RITENUTO utile quindi richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR: "Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e privati, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo".

RILEVATO inoltre che il paesaggio rurale esistente nell'area vasta dell'impianto è caratterizzato dalla presenza di beni diffusi legati a tale uso del territorio, quali muretti a secco, pozzi, architetture minori in pietra a secco, alberature poderali, ulivi e quindi come tale suscettibile di essere perimetrato negli strumenti urbanistici comunali quali ulteriori contesti paesaggistici (UCP), "paesaggi rurali" meritevoli di tutela e valorizzazione, ai sensi dell'art. 78, co. 3, lett. a) delle NTA del PPTR (che costituisce direttiva da recepire e rispettare obbligatoriamente da parte degli Enti locali nella formazione dei piani urbanistici), da sottoporre quindi a specifiche discipline finalizzate alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante della tessitura agraria e degli elementi divisori(...).

RITENUTO quindi che il parco eolico proposto, qualora realizzato, oltre ad interferire direttamente con alcuni beni diffusi del paesaggio rurale, quali i muretti a secco (che saranno solo in parte ricostruiti), la vegetazione interpoderale, nonché con i percorsi interpoderali che saranno oggetto di allargamento sia in fase di cantiere (dagli attuali 2 o 3 m, a 5 o 6 m), che in fase di esercizio (dagli attuali 2 o 3 m, a 4 o 4.5 m), produrrebbe un impatto indiretto sugli altri elementi strutturanti tale territorio storicizzato (masserie dai caratteri architettonici storicizzati, mosaico agrario, strade e percorsi strutturanti i paesaggi antichi, strade a valenza paesaggistica, quale ad esempio la Strada dei vigneti, S.S. 7ter, distante solo 1 km dall'aerogeneratore n. T10 e 1,5 km dagli aerogeneratori T7, T8 e T9), sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione prevista dal piano paesaggistico, ai sensi degli artt. 77, 78 e 83 delle NTA del PPTR, trasformandolo in un paesaggio dal forte carattere tecnologico, del tutto estraneo al contesto in cui si inserisce e in contrasto con le trasformazioni compatibili con quel paesaggio, caratterizzato da un insieme particolarmente articolato di aspetti monumentali, geomorfologici, naturalistici, che hanno strutturato la forma paesaggistica di quell'area, in un processo di antropizzazione di lungo periodo, come ampliamente descritto nel parere della Soprintendenza ABAP del 04/09/2018.

CONSIDERATO e VALUTATO quindi che, con riferimento alla "Sezione C" della Scheda d'Ambito n. 10 — Il Tavoliere salentino - Normativa d'uso - Componenti dei paesaggi rurali" del PPTR, l'impianto in questione si pone in contrasto con i relativi Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale, volti a "Riqualificare i paesaggi rurali storici" e a "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici" e che pertanto, l'intervento non è quindi coerente con gli indirizzi finalizzati a "salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, (...), a tutelare la continuità della maglia olivetata e del mosaico agricolo" e quindi è in contrasto con le direttiva che stabilisce di riconoscere e consentire agli Enti locali di perimetrare "nei propri strumenti di pianificazione i paesaggi rurali caratterizzanti e di individuare gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità" (come previsto anche dall'art. 78, co. 3, delle NTA), incentivando "la conservazione di beni diffusi del paesaggio rurale quali le architetture minori in pietra e i muretti a secco, e le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti" in quanto la realizzazione dell'impianto trasformerebbe l'area in un paesaggio dal forte carattere tecnologico; è inoltre in contrasto con l'Obiettivo finalizzato a "Valorizzare il patrimonio identitario-





### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

culturale" da attuare attraverso l'indirizzo volto "tutelare la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza", da attuare attraverso la direttiva che stabilisce (anche per i soggetti privati che propongono progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, quale è il progetto di cui trattasi, secondo quanto stabilito dall'art. 89 delle NTA del PPTR) di "tutelare le aree di pertinenza dei manufatti edilizi rurali, vietandone l'occupazione da parte di strutture incoerenti".


RITENUTO pertanto di non condividere, per quanto evidenziato, le conclusioni alle quali perviene la Società proponente nel documento denominato "Relazione PPTR" al paragrafo 5.3.4 "Progetto eolico e obiettivi di qualità di Ambito", laddove riconosce l'impatto paesaggistico dell'impianto eolico sulla componente Paesaggi rurali e riferisce che "... è evidente che l'impatto paesaggistico del Parco Eolico in progetto genera, per le peculiarità stesse del manufatto 'torre eolica' con la dimensione verticale predominante su tutte le altre, nuovi rapporti tra i componenti tipici del paesaggio rurale nell'area di intervento (pagghiare, muretti a secco, altri edifici rurali, vigneti e oliveti), senza a nostro avviso alterare la leggibilità e il rapporto di tali manufatti storici e tipici con il territorio su cui insistono. Non dimentichiamo di rimarcare, in questa sede, che l'impatto del progetto eolico è completamente reversibile, anzi è per sua stessa natura reversibile atteso che l'autorizzazione all'esercizio ha durata ventennale".

RITENUTO a tal proposito di dover evidenziare che anche un impatto temporaneo - se così può essere definito un periodo di vent'anni, come quello oggi prospettato per l'esercizio del presente impianto - può

essere considerato non compatibile con la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

RITENUTO utile riportare di seguito le foto-simulazioni elaborate dalla Società proponente (documento "Controdeduzioni del proponente alla nota prot. n. 14262 del 24/05/2018 della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V del MiBAC"), al fine di una più compiuta comprensione degli impatti paesaggistici e dell'alterazione percettiva generati sul contesto dall'impianto eolico proposto e del contrasto con gli Obiettivi di qualità, Indirizzi e Direttive - in particolare sulle masserie presenti in prossimità del medesimo impianto (individuate dal PPTR quali siti storico culturali, art. 76 punto 2 lett. a delle NTA del PPTR) ed in alcuni casi utilizzate quali strutture ricettive:





Fotoinserimento Ante e Post operam dalla Masseria Torre Vecchia (distanza 820 m), struttura ricettiva (agriturismo).





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V



Ante operam dalla Masseria Morigene





Fotoinserimenti da e verso la Masseria Morigene (distanza 744 m), aerogeneratore T5.





Ante operam dalla Masseria Morigene e fotoinserimento verso gli altri aerogeneratori.



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V





Ante operam dalla Masseria Lo Sole - Erchie e fotoinserimento (distanza 3.320 m).





Ante operam dalla Masseria Frassanito e fotoinserimento - Avetrana (distanza 2.430 m).





Ante operam dalla Masseria Marcianti e dalla SS 7ter e fotoinserimento - San Pancrazio Salentino.



Servizio V "Tutela del paesaggio"



### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

CONSIDERATO che nell'ambito distanziale relativo all'area vasta definita per il presente progetto il PPTR ha individuato delle strade a valenza paesaggistica (SS 7 ter, SP64, SP 74, SP 75 ex SS174, SP51), una delle quali, la SS7ter, 'Strada dei vigneti', è posta a circa 1 km dall'impianto eolico proposto e che, a circa 16 km si trova il centro storico di Oria (individuato dal PPTR quale luogo privilegiato di fruizione del paesaggio') dal quale è possibile traguardare "il paesaggio sottostante dal centro urbano di San Donaci a sud est, sino alle coste ioniche e le località marine di Campomarino e San Pan Pietro in Bevagna a sud ovest, passando per i centri di San Pancrazio, Erchie, Torre Santa Susanna, Manduria e Avetrana" (cfr. Relazione sopralluogo della Soprintendenza ABAP competente, prot. n. 11479 del 19/06/2018, riportata nel


CONSIDERATO che, nonostante la distanza di tale "luogo privilegiato di fruizione del paesaggio", ovvero del centro storico di Oria dall'impianto eolico di cui trattasi, la Soprintendenza ABAP ha potuto verificare, durante il sopralluogo del 01/06/2018, la completa visibilità ed invasività dell'impianto all'orizzonte, comparando l'altezza degli aerogeneratori esistenti (125 m) dell'impianto eolico di Erchie a quella degli

aerogeneratori di progetto (200 m), aventi quindi un incremento di altezza pari al 60%.

CONSIDERATO e VALUTATO che, con riferimento alla "Sezione C della Scheda d'Ambito n. 10 - Il Tavoliere salentino- Normativa d'uso - Componenti visivo percettive" del PPTR, l'impianto proposto si pone, per quanto sopra esposto, in contrasto con gli Obiettivi di qualità tesi a "Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata", da attuare attraverso la Direttiva che stabilisce di impedire le "trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali"; che l'intervento proposto non è coerente con l'Obiettivo di qualità teso a "Valorizzare la struttura estetico- percettiva dei paesaggi della Puglia" da attuare attraverso la salvaguardia delle visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale e nel rispetto della <u>Direttiva</u> che impone agli Enti locali e ai **soggetti privati** (proponenti le rilevanti trasformazioni territoriali) di impedire le trasformazioni territoriali che interferiscono con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali, storico culturali che le caratterizzano; <u>non è inoltre coerente</u> con l'Obiettivo di qualità volto a "Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale", ed è quindi in contrasto con la Direttiva che impone di perseguire la valorizzazione delle strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziale alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche (...).

Si riportano di seguito alcune fotosimulazioni dalla strada a valenza paesaggistica, SS 7ter, tratte dalla

documentazione integrativa trasmessa dal Proponente:





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO





Ante operam dal ponte della SS 7ter e fotosimulazione – Erchie (distanza circa 3,000 m).





Ante operam dalla SS 7ter, abitato di San Pancrazio e fotosimulazione (distanza circa 1.400 m).

RITENUTO e VALUTATO che la frapposizione di elementi di rilevante altezza, quali sono gli aerogeneratori di progetto, tra un osservatore che percorre le suddette strade a valenza paesaggistica e in particolare la SS 7ter - 'Strada dei vigneti', e le vaste aree rurali caratterizzate dalla presenza di elementi di riconosciuto valore identitario (quali le masserie, i mosaici agrari dei vigneti, oliveti e seminativi, i muretti a secco e gli altri manufatti caratterizzanti il paesaggio rurale) genera in realtà una percezione distorta di tali elementi rispetto al loro naturale intorno, così come non consente il mantenimento dei liberi orizzonti visuali percepibili da tali strade, oggetto di obiettivi e direttive del PPTR.

CONSIDERATO, inoltre, che anche dalle strade SP 144 e SP 65 (strade provinciali prossime all'impianto eolico), seppure non individuate dal PPTR quali strade a valenza paesaggistica, è possibile percepire ed apprezzare parte di quei paesaggi rurali sopra descritti, che la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi rurali presenti e alla struttura del paesaggio, modificherà completamente tale contesto paesaggistico, come eloquentemente rappresentate dalle fotosimulazioni sotto riportate (tratte dal documento "Controdeduzioni del proponente alla nota prot. 14262 del 24/05/2018 della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio"):



Servizio V "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416 www.dgabap.beniculturali.it



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V





Ante operam e Fotosimulazione dalla SP 144.





Ante operam e fotosimulazione dalla SP 65.

CONSIDERATO che nel documento denominato "Relazione delle produzioni agricole di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico", la Società proponente afferma che "Nella zona in esame si ritrovano degli oliveti per i quali è possibile ritenere che la loro produzione possa essere classificata DOP...", e che <u>il vigneto per la produzione del vino "Salice Salentino" è presente nella zona interessata dal progetto</u>, anche se più diffusamente coltivato in altre parti dello stesso territorio comunale.

CONSIDERATO che nel medesimo documento la Società proponente afferma che "...La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino "SALICE SALENTINO"..." e quindi "La valorizzazione dei vitigni autoctoni della terra salentina è lo scopo principale. Nel territorio di San Pancrazio Salentino è il Negroamaro il vitigno autoctono che meglio rappresenta le origini del territorio salentino".

CONSIDERATO che gli aerogeneratori di progetto sono localizzati in aree attualmente coltivate a seminativo intercluse tra oliveti o vigneti, indicati dalla stessa Società proponente quali produzioni di pregio (aerogeneratori T1, T3, T5, T7, T8 e T10), ovvero insistono su aree molto prossime a tali coltivazioni (T2, T4, T9), mentre l'aerogeneratore T6 è limitrofo alla fascia di rispetto di un'area tutelata ai sensi dell'art.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI


Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

142, co. 1 lett. g ("boschi") del D. Lgs. 42/2004, come indicato nella figura sottostante, tratta dal documento denominato "Relazione delle produzioni agricole di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico":



RITENUTO pertanto che la realizzazione del parco eolico in tali aree non costituisce certo una "valorizzazione dei vitigni autoctoni", ma bensì un detrattore delle qualità paesaggistiche del contesto e quindi anche degli stessi 'vitigni autoctoni' presenti, precludendone uno sviluppo nelle aree occupate dal nuovo impianto eolico.

VISTE e CONSIDERATE le osservazioni e i pareri presentati nell'ambito del procedimento in oggetto e pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione dedicata, nonché le relative controdeduzioni fornite dalla Società Tozzi Green S.p.A.

VISTA e CONSIDERATA la D.G.R. della Regione Puglia n. 1365 del 02/08/2018 con la quale è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di cui trattasi, in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA, dove, tra gli altri, è stato riportato il parere sfavorevole del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente della stessa Regione che ha rilevato l'interferenza dell'intervento con terreni agricoli "vocati" a coltivazioni di qualità quali, in particolare, vigneto per la produzione di uva da vino (Salice Salentino DOC) e olivo da olio DOP, dichiarando l'incompatibilità dell'intervento con gli obiettivi di protezione di cui alle linee guida "R.R. 30 dicembre 2010 n. 24".

VISTO e CONSIDERATO il parere non favorevole espresso dal Comune di San Pancrazio Salentino (con le note prot. n. 5054 del 05/04/2018, e prot. n. 8830 del 14/08/2018) che, dopo aver dichiarato che la





### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

realizzazione del parco eolico vanificherebbe vent'anni di impegno della popolazione nella ricerca del proprio futuro in ambito agricolo, turistico ed artigianale, ha evidenziato il contrasto dell'intervento in questione con la destinazione d'uso prevista dal PRG, che nelle zone agricole (quale quella occupata dall'impianto eolico di cui trattasi) non consente interventi in contrasto con il mantenimento e lo sviluppo dell'attività e produzione agricola o che alterino il paesaggio agrario.

CONSIDERATE in particolare le osservazioni dell'ing. Marco Funiati, proprietario di terreni coltivati a vigneti (vincolati dalla misura comunitaria "OCM impianto vigneti" per 10 anni) prossimi all'aerogeneratore T5, preoccupato per l'impatto che le opere avranno, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio sui vigneti esistenti di sua proprietà, considerate le notevoli dimensioni delle componenti da trasportare con mezzi eccezionali di lunghezza pari a 70 m (le pale avranno lunghezza pari a 66,7 m), ritenute incompatibili con "il reticolo fittamente coltivato a vigneto con stradoni interpoderali di massimo 2.5 m di larghezza" e la necessità di raggi di curvatura tali che potrebbero "stravolgere l'intera area e smantellare diverse colture di pregio come vigneti e oliveti", nonché per l'impatto che l'opera realizzata avrà sul valore dei terreni e sulle produzioni agricole, citando al riguardo il parco eolico di Erchie, già realizzato, che "non ha prodotto alcun beneficio per la comunità e per le attività produttive" e che conferma le sue osservazioni "sull'impatto visivo inconciliabile con l'agricoltura e il paesaggio e l'impatto negativo sul valore dei terreni".

RITENUTO di dover al riguardo evidenziare che, sebbene l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 consenta la realizzazione di impianti eolici in aree agricole, tale possibilità è comunque subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal Piano Paesaggistico regionale Territoriale della Puglia – PPTR) e del patrimonio storico-artistico (art. 12, co. 3 del D. Lgs. n. 387/2003) e quindi alle propedeutiche valutazioni del procedimento di VIA. Il concetto è ribadito inoltre al co. 7 dello stesso articolo 12, allorquando stabilisce che "nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale...".

CONSIDERATE e VALUTATE in particolare le controdeduzioni fornite dalla Società proponente alle osservazioni dell'ing. Marco Funiati e ritenuto di non condividere alcune delle argomentazioni ivi riportate (quali ad esempio: la compatibilità del progetto con i flussi turistici, i casi indicati - Scozia e di Varese Ligure - per affermare il "gradimento" degli impianti eolici da parte delle popolazioni, le risorse aggiuntive derivanti dall'affitto dei terreni indicate come strumentali all'attività agricola, i parchi eolici quali mete turistiche, ecc.) in quanto riferite a casi non attinenti a quello di cui trattasi e non supportate da dati concreti riferiti all'area d'intervento, come già questa Amministrazione ha avuto modo di osservare nel parere definitivo relativo ad un procedimento VIA riguardante un altro impianto eolico, proposto dalla medesima Società.

RITENUTO inoltre di non condividere l'affermazione riportata nelle medesime sopra citate controdeduzioni riferite agli impatti generati dal parco eolico in questione sull'utilizzo (abitativo e/o ricettivo) delle masserie presenti in prossimità (Masseria Tre Torri a 650 m, Masseria Torre Vecchia a 820 m – dalla "Scheda punto sensibile" predisposta dalla stessa Società - e non a 1 km, Masseria Morigine a 650 m e Masseria Campone a 800 m), individuate nel PPTR quali "siti interessati da beni storico culturali". Si fa riferimento alla seguente affermazione "La distanza dell'edificio rurale abitato più vicino è di circa 500 m. È evidente che si tratta comunque di distanze considerevoli... che non pregiudicano l'utilizzo di tali strutture sia ad uso abitativo privato, sia ad uso ricettivo", ritenendo invece che le rilevanti dimensioni degli aerogeneratori (200 m) determinano in realtà un notevole impatto paesaggistico/visivo su tali strutture (come è possibile verificare dalle foto-simulazioni riportate nel presente parere e tratte dalla documentazione elaborata dal



**4**2

MINISTERC



#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

proponente), rendendo di fatto dette distanze assolutamente **inadeguate** (non certo **considerevoli**) a ridurre gli impatti visivi dell'impianto eolico, comportando di conseguenza un impatto negativo su dette masserie e sull'attrattività turistica delle strutture ricettive presenti, inibendo anche lo sviluppo future strutture ricettive.

CONSIDERATO che nell'ambito distanziale di 10 km sono presenti numerosi beni culturali di cui alla Parte II del D. Lgs. 42/2004 (puntualmente elencati nel parere della Soprintendenza ABAP competente del 04/09/2018) tra i quali: l'area archeologica "Li Castelli" (D.M. 03/02/2002), distante circa 4.2 km dall'impianto eolico, che da tale area archeologica risulta essere visibile, come anche verificato durante il sopralluogo eseguito in data 01/06/2018 dai funzionari della Soprintendenza ABAP competente; l'area archeologica in località "Malvindi — Campofreddo" (D.M. 20/07/1988) nel comune di Mesagne, dal quale nonostante una distanza di circa 9.3 km l'impianto eolico è visibile (cfr. foto-simulazione sotto riportata); nonché i beni culturali presenti nei centri storici ricompresi nell'area vasta di riferimento (come elencati nel parere della Soprintendenza ABAP competente); Masseria Monticello-Chiesa di San Miserino (vincolo architettonico e archeologico DM.16/06/1995 e DM 08/04/1998, DM 12/10/2000); Masseria Lamia (DM 07/02/1998), dalla quale è visibile l'impianto eolico distante circa 6,5 Km (cfr. scheda 08/3 del documento "Schede impatto punti sensibili — fotoinserimenti"); la Masseria Santoria Vecchia-Cripta di San Leonardo e San Giovanni Battista, nel comune Torre Santa Susanna (D.M. 18/12/2002) distante circa 6,3 Km, dal quale è visibile l'impianto eolico. Si riportano di seguito alcuni fotoinserimenti tratti dalla documentazione prodotta dalla Società proponente:





Ante operam e fotosimulazione dall'area archeologica Li Castelli (distanza circa 4,200 m).



MINISTERO
PER I BEM E
LE ATIPATIA
CULTURALI
Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416 www.dgabap.beniculturali.it



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO





Ante operam e fotosimulazione dall'area archeologica Malvindi (distanza circa 9.310 m).





Ante operam e fotosimulazione dalla Cripta di San Leonardo e San Giovanni Battista (distanza circa 6.300 m).

CONSIDERATO che al fine di determinare la visibilità dell'impianto eolico proposto e quindi il suo impatto visivo sul contesto paesaggistico, ovvero sui punti sensibili presenti nell'area vasta di riferimento, è stata adottata una metodologia, tratta dalle Linee guida della Toscana, in merito alla quale questa Direzione generale, con riferimento ad altro impianto eolico proposto dalla medesima Società Tozzi Green S.p.A. localizzato nel comune di Brindisi, aveva già avuto modo di evidenziarne le criticità, riferite all'attribuzione di valori degli indicatori adottati per determinare la Visibilità dell'Impianto (VI) e il Valore del Paesaggio (VP) e quindi l'Impatto Visivo IP (IP=VP x VI) dell'impianto eolico, non attinenti con le peculiarità e le valenze del territorio in esame e rendendo quindi detta metodologia non idonea a rappresentare l'impatto visivo effettivo dovuto dalla sua realizzazione.

CONSIDERATO in particolare che, con l'applicazione di detta metodologia, l'Indice di Visibilità [VI=Px(B+F)] non raggiunge mai valori particolarmente elevati - a fronte di foto-simulazioni che evidenziano invece un'alta visibilità dell'impianto da alcuni punti sensibili individuati dal Proponente - in quanto si attribuisce un valore basso alla Percettibilità (P), perché, secondo tale metodologia, l'area interessata dal progetto è un'area pianeggiante-bassa panoramicità, penalizzando in tal modo una morfologia territoriale prevalente nella regione Puglia; così come il valore attribuito all'indicatore relativo






### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

alla Frequentazione (F) del sito, laddove rapportato alla quantità e qualità dei frequentatori, penalizza proprio le aree agricole e le masserie storiche presenti nel territorio, in quanto aree non caratterizzate da grandi numeri di frequentatori, pur essendo beni di forte rappresentazione del paesaggio e per questo degni di salvaguardia.

CONSIDERATO quindi che la Società proponente, a seguito di specifica richiesta da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha riesaminato gli indicatori stabiliti dalle suddette Linee guida della Toscana - riconoscendo quindi implicitamente come fondate le criticità evidenziate da questa Direzione generale - e ha attribuito, in particolare, all'indicatore relativo alla Percettibilità (P), utile per determinare proprio la Visibilità dell'Impianto [VI=P x (B+F)], una scala di valori (P da 1,2 a 1,8), proporzionata alla distanza dei punti sensibili dall'impianto eolico (suddividendo l'ambito distanziale di 10 Km in quattro fasce, della cui determinazione dell'ampiezza non viene specificato il criterio considerato che per la fascia arancione si stabilisce un'ampiezza inferiore rispetto alle altre), anziché il valore utilizzato in precedenza pari a P=1,2 per quasi tutti i punti sensibili, qualunque fosse la distanza dall'impianto eolico proposto. Si riporta di seguito l'immagine tratta dal documento: "Integrazioni allo studio di visibilità di progetto" relativa alla definizione dell'indice di Percettibilità (P), come determinato in relazione alle distanze dall'impianto eolico.

Distanza [km]	Indice di Percettibilità P
0-2,5 km	1,8
2,5-4 km	1,6
4-7 km	1,4
7-10 km	1,2



Fasce di distanza dagli aerogeneratori per la definizione dell'indice di percettibilità (P)

CONSIDERATO pertanto che la Matrice di Impatto Visivo come determinata nello "Studio di visibilità" dovrebbe essere ridefinita alla luce delle modifiche apportate al valore della Percettibilità P, come dalle sopracitate "Integrazioni allo studio di visibilità di progetto".



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416 www.dgabap.beniculturali.it



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

CONSIDERATO quindi che a seguito dell'attribuzione di un valore diverso all'indicatore P (Percettibilità), si modifica di conseguenza il valore relativo alla Visibilità dell'impianto (VIn – Visibilità dell'Impianto normalizzata - passa da un valore medio pari a circa VIn = 2 Bassa o Molto Bassa, ad un valore medio compreso tra 3=VIn Bassa e 7=VIn Alta, in funzione della distanza dei punti sensibili dall'impianto), con conseguente aumento dell'Impatto Visivo (IV), almeno per molti punti sensibili presenti nell'ambito distanziale di 4 km, quali le masserie (ad esempio la masseria Torre Vecchia passa da un Indice di Impatto Visivo IV=16 ad un IV=24), alcuni tratti della strada a valenza paesaggistica SS7ter-Strada dei vigneti, le aree boscate presenti nell'area vasta di riferimento, compresa l'"area boscata" esistente tra l'aerogeneratore T6 e l'aerogeneratore T2, non considerata però nello "Studio di visibilità" quale punto sensibile, sebbene molto prossima all'impianto eolico proposto (quindi con VI Alta e, come desumibile dalla Figura 7 dello "Studio di visibilità" sotto riportata, con VP Alto, compreso tra 21 e 25, su 30 e quindi probabilmente caratterizzata da un alto valore dell'Impatto Visivo).




Figura 7 - Valore del Paesaggio (VP=N+Q+V)

CONSIDERATO che per un altro impianto eolico proposto dalla stessa Società nel comune di San Severo, per il quale è stata adottata la stessa metodologia per determinare l'Impatto Visivo dell'impianto, il Valore del Paesaggio, VP=N+Q+V è stato valutato per tutte le masserie (UCP-segnalazioni architettoniche) presenti nell'area vasta di indagine pari a VP=19, ovvero VPn=5.1 Medio (laddove in realtà a 18<VP<22 corrisponde ad un Valore del Paesaggio normalizzato VPn=6 Medio Alto, cfr. Pg. 62 dello "Studio di visibilità" del progetto di cui trattasi), avendo attribuito in tutti i casi a N (Indice di Naturalità) un valore





### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

pari a 5 (in quanto dette masserie sono situate in aree a seminativo), a **Q** (Indice di Qualità – Antropizzazione - del Paesaggio) un valore pari a 7 (riferito alle aree agricole) e a **V** (Indice relativo alla presenza di Vincoli) un valore pari a 7 (in quanto Ulteriori Contesti Paesaggistici UCP e non beni culturali o paesaggistici).


VERIFICATO invece che il Valore del Paesaggio, VP, attribuito alle masserie presenti nell'ambito distanziale di 10 km (identificate quali "siti storico culturali" dal PPTR) rispetto all'impianto eolico di cui trattasi, varia, incomprensibilmente, da VP=12, VPn= 3 Basso (ad esempio per la masseria Torre Vecchia VP=13, VPn=4 Medio Basso) ad un VP=26 VPn = 7 Alto (masseria Carretta), senza che quindi sia esplicitato il criterio adottato che giustifichi tali differenze, laddove invece gli indici relativi alla Naturalità, alla Qualità del paesaggio e alla presenza dei Vincoli che determinano il Valore del Paesaggio, dovrebbero essere gli stessi per tutte le masserie, come di fatto stabilito per l'impianto eolico di San Severo, sopra citato. RITENUTO pertanto che, per quanto sopra evidenziato, la metodologia adottata dal Proponente per determinare l'Impatto Visivo dell'impianto eolico proposto, non può considerarsi oggettiva in quanto la definizione dei valori da attribuire agli indici è soggetta alla discrezionalità del valutatore e, nel caso di specie, si rileva, come sopra chiarito, che non sono stati esplicitati i criteri che hanno attribuito indici diversi (N, Q e V) e non aderenti a quanto indicato nelle tabelle contemute nel documento "Studio di visibilità" (cfr. pg. 45, 46, 47 e 48), per la definizione del VP (Valore del Paesaggio) per casi analoghi, come nel caso delle masserie presenti nell'area vasta di riferimento.

RITENUTO utile rinviare alle fotosimulazioni già riportare ed alle <u>ulteriori</u> fotosimulazioni, di seguito riportate, elaborate dalla Società proponente (documento "Controdeduzioni del proponente alla nota prot. n. 14262 del 24/05/2018 della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V del MiBAC"), al fine di una più compiuta comprensione degli impatti paesaggistici generati dall'impianto eolico proposto – come sopra evidenziati quali in contrasto con gli Obiettivi di qualità, Indirizzi e Direttive - in particolare sulle masserie presenti in prossimità del medesimo impianto (individuate dal PPTR quali testimonianze della stratificazione insediativa, ovvero siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale..., art. 76 punto 2 lett. a delle NTA del PPTR):





### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V



Masserie presenti in un ambito distanziale di circa 2.500 m dall'impianto eolico.





Fotoinserimenti verso e dalla Masseria Morigene (distanza 820 m).





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO



Foto Ante operam dalla Masseria Marcianti







Fotoinserimenti dalla Masseria Marcianti (distanza 2.185 m). Nella seconda immagine le pale degli aerogeneratori sono rappresentate con le bande orizzontali rosse e bianche, come realmente saranno realizzate,

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la componente paesaggio, l'impatto paesaggistico dell'impianto eolico proposto non è limitato a quello visivo, dato dalla notevole altezza delle torri eoliche (200 m) che assumono un carattere di immediato e forte attrattore visivo, del tutto fuori scala rispetto agli elementi e i manufatti rurali presenti nel contesto, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un'area di natura tecnologica/"industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree, come sopra specificato.

RITENUTO pertanto di non poter aderire a quanto affermato dalla Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale -VIA e VAS del MATTM con il parere n. 2834 del 12/10/2018, laddove sostiene che l'impatto della visibilità delle torri eoliche "può e viene tuttavia ridimensionato con i seguenti accorgimenti: 1) realizzazione degli impianti a una certa distanza dai centri abitati" (l'impianto eolico proposto è distante da 1.500 a 2.400 m dall'abitato di San Pancrazio: distanza questa ritenuta dalla stessa Società ad **Impatto** Visivo Alto, in quanto ricadente nella fascia rossa – da 0 a 2,5 km dall'impianto - sopra indicate nella figura a pg. 43 del presente parere);











# Ministero per i beni e le attività culturali DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

2) "disposizione delle torri in file lineari" (tale disposizione può costituire un criterio di progettazione laddove eventualmente dovesse assecondare le linee principali — strade, mosaici agricoli, strade poderali, ecc. - del territorio, ma non certo è idoneo a ridimensionare l'impatto di visibilità delle torri eoliche; la Società dichiara che tale posizionamento permette innanzitutto di ridurre l'effetto scia prodotto dagli aerogeneratori sopra vento nei confronti di quelli sotto vento...- cfr. pg 14 della Documentazione integrativa richiesta dal MATTM"-);

3) "ricorso al mimetismo di carattere cromatico con colori delle torri simili a quelli del paesaggio" (in un territorio pianeggiante difficilmente possono essere adottati mimetismi di carattere cromatico, posto inoltre che le pale degli aerogeneratori dovranno essere evidenziate a grande distanza con bande rosse e bianche per la sicurezza aerea);

4) "scelta della collocazione delle torri ricorrendo a forme di mitigazione visiva legate sia alla conformazione del territorio che alle strutture antropiche esistenti" (la conformazione ovvero la morfologia prevalente del territorio pugliese è pianeggiante e le poche aree caratterizzate da modesti rilievi sono individuate quali aree non idonee - secondo il R.R. n. 24/2010 e quindi secondo le Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile di cui al PPTR - per la contemporanea presenza di parchi e aree protette, di zone SIC e ZPS, ovvero di boschi e di aree IBA. Pertanto l'area scelta dal Proponente per il proprio impianto non è frutto di una ponderata valutazione, tesa a ridurre l'impatto visivo dell'impianto eolico proposto nel senso sopra comunque indicato, né si ritiene che esistano nel territorio esaminato strutture antropiche tali da poter essere paragonate all'elevata altezza delle torri eoliche proposte - 200 m), con ciò rendendo di fatto gli accorgimenti esposti o non impiegati dal Proponente o non adottabili perché inadeguati a garantire la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

RITENUTO pertanto di dover a tal proposito richiamare quanto affermato persino dalla Società proponente nell'elaborato "Relazione paesaggistica"- 6. Visibilità dell'impianto eolico, laddove dopo aver riconosciuto che "qualsiasi impianto eolico di grossa taglia per le dimensioni del sistema torre – aerogeneratore non potrà essere in alcun modo nascosto ed il suo impatto paesaggistico difficilmente mitigato", riferisce che "l'obiettivo sarà pertanto quello di ridisegnare il paesaggio attraverso la realizzazione del parco eolico: l'impianto eolico dovrà diventare esso stesso una caratteristica peculiare trasformandolo...".

CONSIDERATO che in merito alla possibilità di ridisegnare il paesaggio con la realizzazione dell'impianto eolico di cui trattasi, si deve evidenziare che tale obiettivo, indicato anche nelle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" di cui al PPTR, può essere eventualmente realizzato con la localizzazione dell'impianto eolico in "territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione" o le aree industriali pianificate, compatibili cioè con la natura tecnologica dell'impianto eolico stesso e non in un ambito rurale a vocazione prettamente agricola, connotato da valori e beni paesaggistici e culturali nei quali si riconoscono ancora tutti i segni territoriali di lunga durata.

CONSIDERATO che l'area scelta per la localizzazione dell'impianto (diversamente da quanto indicato nelle citate Linee guida di cui al PPTR) non è il risultato di una ponderata valutazione tra territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione compatibili con la natura tecnologica dell'impianto eolico e, come tali, oggetto di possibile riqualificazione attraverso un accurato studio progettuale di qualità.

RITENUTO inoltre che la permanenza al termine della concessione di esercizio dell'impianto eolico (pari a 20 anni) di gran parte delle fondazioni realizzate, plinti e pali di fondazione (la Società propone la rimozione dei plinti di fondazione fino a 1m di profondità dal piano di campagna e, su richiesta, eventualmente a profondità poco maggiori in relazione alle coltivazioni che si intenderanno realizzare in quelle aree, cfr. pg. 100, par. 13 della "Documentazione integrativa richiesta dal MATTM-CT VIA VAS"), non può considerarsi equivalente al ripristino dello stato dei luoghi, date le comunque possibili limitazioni a qualsiasi uso del territorio derivanti dalla presenza nel sottosuolo del calcestruzzo e dei ferri delle fondazioni.





#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

CONSIDERATO che, per quanto attiene alla valutazione degli impatti cumulativi nell'area vasta di riferimento (10 Km), la Società proponente ha ritenuto di considerare il solo impianto eolico realizzato nel comune di Erchie "Eolica Erchie s.r.l.", costituito da 15 aerogeneratori con altezza complessiva pari a 125 m, evidenziando comunque la presenza di aerogeneratori singoli, autorizzati con procedura di DIA, esistenti nei comuni di Avetrana e Manduria e rilevando, dall'anagrafe delle FER del SIT Puglia, un altro impianto eolico costituito da 36 aerogeneratori nel comune di Torre Santa Susanna, autorizzato, che la medesima Società ritiene "con assoluta certezza che non verrà realizzato, a meno dell'avvio di un nuovo iter autorizzativo", essendo scaduti i termini prescritti per l'inizio dei lavori (cfr. pg. 4 dello "Studio di impatto ambientale. Impatti cumulativi").

CONSIDERATO che nel documento sopra citato e in particolare nella tavola Figura 5-Mappa di Intervisibilità Teorica (MIT) sono state evidenziate le aree dalle quali sono visibili entrambi gli impianti eolici: "l'area ad est di Manduria, quella a nord dell'area di studio, compresa tra San Pancrazio e Torre Santa Susanna e quella immediatamente ad est del parco eolico in progetto verso l'abitato di San Pancrazio"; alle quali si aggiunge la fascia orizzontale in corrispondenza del cordone dunale fossile ad est di Oria.


CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente con il parere sopra riportato, ha riferito che "la presenza del Parco eolico di Erchie con i suoi 15 aerogeneratori tripala con altezza complessiva di 125 m e la realizzazione dei 10 aerogeneratori tripala con altezza complessiva di 200, determinerebbero un effetto di cumulo visivo, in ragione dell'addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo, in particolare in relazione ai punti sensibili già ampliamente descritti, in particolare dalla Piazza Cattedrale, le Torri del Castello, Monte Papalucio ad Oria e le Torri costiere dell'arco ionico salentino".

RITENUTO pertanto, per quanto sopra verificato dalla competente Soprintendenza ABAP e per quanto fin qui esposto, che non si può condividere l'affermazione della Società proponente laddove definisce "contenuto l'impatto" cumulativo visivo anche "dai pochi punti sopraelevati panoramici veri e propri dai quali risultano visibili i due parchi eolici (Oria, Monte della Marina, SP 51 Oria San Donaci)" in ragione della distanza e che "l'intervento proposto è compatibile con gli obiettivi di conservazione dei valori del paesaggio".

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il suddetto parere del 04/09/2018, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

CONSIDERATO inoltre che dal Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2017, la fonte rinnovabile che registra la crescita più significativa tra il 2016 e il 2017 è quella eolica con una variazione percentuale 2017/2016 pari a +3,8 % e che la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggiore potenza eolica installata (con una potenza totale di 2.473,2 MW e con 1.173 impianti pari al 25,3% della potenza eolica nazionale, a fronte della quale si deve registrare un conseguente impatto sul paesaggio della regione, a causa della rilevante concentrazione di impianti eolici in aree ristrette ai quali si deve aggiungere l'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il potenziamento della rete di trasporto dell'energia elettrica nazionale (elettrodotti, cavidotti, stazioni elettriche di Terna, sottostazioni, ecc.).

CONSIDERATO che secondo i dati forniti dall'ANEV nel 2017 in Puglia sono stati installati 124,275 kW per Km², laddove la Campania, al secondo posto, registra circa 99 kW per Km² installati, rappresentando quindi uno dei massimi contributori al raggiungimento degli obiettivi, in materia di produzione di energia da FER in Italia (la Puglia contribuisce con il 10,2%, seconda alla Lombardia con il 15,6%; dati GSE 2017).



Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

CONSIDERATO che dall'entrata in vigore del D. lgs. 104/2017 sono state presentate nella regione Puglia 21 istanze di VIA statale per la realizzazione di altrettanti impianti eolici (per un totale di circa 230 aerogeneratori di grossa taglia), ciascuno con potenza superiore a 30 MW.

CONSIDERATO quindi che la mancanza di un adeguato quadro programmatorio dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di tutela dal PPTR, come peraltro denunciato dalla Regione Puglia già nel 2014 con la DGR n. 581"Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti", dove si evidenziava peraltro il limite e l'anti-economicità (nota come Mancata Produzione Eolica - MPE) derivante dalla concentrazione in alcune aree (cosiddette aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico, almeno fin quando non venga potenziata la rete di trasposto dell'energia elettrica nazionale, la quale realizzazione, tuttavia, produce muovi e diversi impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, tanto da produrre uguale degrado delle qualità paesaggistiche notevoli dei luoghi.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel Messaggio dei Ministri (pg. 8)"...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia. queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica".

CONSIDERATO pertanto che il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha quindi affrontato anche il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione.

CONSIDERATO che anche le raccomandazioni contenute nelle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR, anticipano e confermano quanto evidenziato nel suddetto documento interministeriale relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, indicando nella realizzazione di parchi eolici l' "occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione" - quale non è l'area dell'impianto eolico in questione -, ovvero "di prevedere la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi...", luoghi questi che non corrispondono tuttavia con l'area di intervento scelta dal proponente.

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di repowering, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di



Servizio V "Tutela del paesaggio" Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416



### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia.

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", sicuramente presenti nella regione Puglia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti, ponendosi quali alternativa alla realizzazione di nuovi impianti eolici, oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo, recuperando e riducendo il numero degli aerogeneratori esistenti, sempre che ciò si realizzi nel rispetto degli impatti qui dimostrati esistere per macchine di tale altezza assoluta.

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Tozzi Green S.p.A. nel corso del procedimento, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime


parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Tozzi Green S.p.A. per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 34,5 MW e opere connesse, denominato "Parco eolico San Pancrazio Torrevecchia", nel comune di San Pancrazio Salentino (BR) >.

CONSIDERATO che la Società Tozzi Green S.p.A., con la nota prot. n. 015 del 07/03/2019, ha presentato le proprie Osservazioni al parere tecnico istruttorio negativo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 5829 del 26/02/2019 - trasmesso dalla medesima Direzione generale, come allegato integrante, con la nota prot. n. 5837 del 26/02/2019, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 -, inviando il documento denominato "Controdeduzioni al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – espresso con nota prot. n. 5837 del 26/02/2019".

RITENUTO necessario considerare le Osservazioni contenute nel suddetto documento della Società Tozzi Green S.p.A., provvedendo quindi alla loro disamina ed eventuale accoglimento o controdeduzione ai fini dell'espressione del parere tecnico istruttorio definitivo di questa Direzione generale per le successive determinazioni del Ministro per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che la Società proponente, nel suddetto documento di Osservazioni al parere negativo della Direzione generale ABAP, ai fini della determinazione della "Estensione dell'area di visibilità teorica" dell'impianto eolico proposto, ha richiamato: le "Linee Guida per le autorizzazioni di impianti da fonte rinnovabile" di cui al DM 10/09/2010, che stabiliscono un buffer di 10 Km per il caso in esame; gli "Indirizzi applicativi pe la valutazione degli impatti cumulativi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nella VIA, regolamentazione di aspetti tecnici di dettaglio" di cui alla D.D. n. 162/2004 della Regione Puglia, che assume un'area di visibilità teorica pari a 20 km; il testo "Impianti eolici: suggerimenti per la redazione e la valutazione paesaggistica" del MiBAC, citando quanto indicato a pg. 43 per la definizione dell'estensione della MIT (Mappa di Intervisibilità Teorica) e indicando (sulla base delle Linee guida dell'Università di Newcastle) nel limite di 20 km, dall'impianto eolico, l'ambito distanziale per



Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX. 06/6723.4416



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGÍA BELLE ARTI E PAESAGGIO

l'elaborazione della MIT, specificando che "per la parte di valutazione dell'impatto si ritiene ragionevole dividere questa zona in due fasce, la prima fino ad una distanza di 10 km e la seconda fino ad una distanza di 15 km".

CONSIDERATO che i suddetti riferimenti sono stati richiamati dal Proponente al fine di valutare e "quantificare" l'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, in relazione alla distanza degli aerogeneratori dal punto di vista dell'osservatore, con particolare riferimento al punto di vista panoramico godibile dal centro storico di Oria (distante circa 16 km dall'impianto eolico di cui trattasi), tutelato dal PPTR con coni visuali da 4 a 10 km.

CONSIDERATO che le elaborazioni teoriche finalizzate alla valutazione dell'impatto visivo dell'impianto eolico di cui trattasi, proposte nel documento di Osservazioni, hanno stabilito, in particolare, come lo stesso impianto eolico risulti "visivamente dominante se il campo di vista orizzontale è > 30°; potenzialmente distinguibile se il campo di vista orizzontale è compreso nel range 2,5° - 30°; insignificante se il campo di vista orizzontale è <2.5°".

CONSIDERATO che, dal punto di osservazione panoramico del centro storico di Oria, la stessa Società proponente, nel valutare l'effetto cumulativo prodotto dal limitrofo parco eolico di Erchie (in esercizio) e dal parco eolico in questione, ha definito pari a 19,5° (compreso cioè tra 2,5° e 30°) l'angolo occupato nel campo visivo orizzontale umano, stabilendo quindi un impatto visivo distinguibile ma non dominante.

RITENUTO comunque che, seppure nei limiti propri delle valutazioni teoriche esposte dalla Società proponente nel documento di Osservazioni, anche l'impatto visivo distinguibile prodotto del parco eolico di progetto non è compatibile con il contesto paesaggistico godibile dal centro storico di Oria, caratterizzato come anche riferito dalla stessa Società – da una piana in cui sono presenti centri abitati, abitazioni rurali, strade, infrastrutture elettriche varie e dove gli aerogeneratori di progetto, di dimensioni verticali estremamente elevate - ben più delle infrastrutture esistenti -, si pongono quindi quali elementi emergenti e incoerenti rispetto al contesto territoriale di riferimento ove gli ampi orizzonti sarebbero dall'impianto proposto interrotti dall'emergere sull'esistente degli aerogeneratori previsti.

CONSIDERATO che, aldilà delle valutazioni teoriche riportate nel documento di Osservazioni dalla Società Tozzi Green S.p.A., la Soprintendenza ABAP durante il sopralluogo eseguito in data 01/06/2018 ha potuto verificare direttamente la potenziale visibilità e quindi il potenziale impatto visivo dell'impianto eolico di cui trattasi, dal centro storico di Oria, comparando le dimensioni e le distanze degli aerogeneratori esistenti (impianto eolico Erchie: h =125 m., distanza compresa tra 8 e 16 km) con quelle dell'impianto eolico proposto dalla Società Tozzi Green (h =200 m., distanza circa 16 km).

RITENUTO quindi, per quanto sopra evidenziato, di non condividere quanto in ultimo affermato dalla Società Tozzi Green S.p.A. a conclusione del paragrafo "Estensione dell'area di visibilità teorica", ovvero che "ad una distanza di 10 km il parco eolico è visibile ma non è tale da occupare una parte dominante del campo visivo umano" e pertanto "alla distanza di 10 km si può parlare di visibilità dell'impianto ma non di impatto visivo dal momento che esso occupa frazioni non dominanti o addirittura non significative del campo visivo umano orizzontale e verticale", in quanto, aldilà dell'angolo visivo occupato dall'impianto eolico di progetto e da quello esistente (che come pure dimostrato dalla stessa Società, con le valutazioni teoriche, non può definirsi insignificante, ma distinguibile), la presenza all'orizzonte di elementi fortemente verticali, ulteriormente svettanti all'orizzonte e dissonanti, per tale motivo, con il contesto, introduce ulteriori (oltre all'impianto eolico esistente) detrattori paesaggistici nel territorio in esame.

RITENUTO di dover evidenziare che, diversamente da quanto sembrerebbe voler dimostrare la Società proponente con la foto a pg. 6 del documento di Osservazioni, nella cui didascalia si riporta: .... È evidente che guardando il Duomo (a sinistra appena visibile nella foto) non è possibile in alcun modo vedere gli aerogeneratori", nel parere di questa Direzione generale non si è mai affermato quanto qui riportato dal









### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

proponente, al contrario avendo evidenziato che proprio dalla piazza antistante il Duomo l'impianto è visibile (cfr. le fote di pg. 7 delle Osservazioni del 07/03/2019).

RITENUTO che per quanto ancora di seguito riferito nelle Osservazioni dalla Società Tozzi Green in merito al "presunto impatto prodotto dalla realizzazione del parco eolico di San Pancrazio Torrevecchia su alcuni monumenti citati nel parere MiBAC ed ubicati nel centro storico di Oria", sia necessario ribadire che l'indicazione dei beni culturali presenti nel centro storico di Oria e nei centri storici dei comuni ricompresi nell'ambito distanziale di 10 km dall'impianto eolico di cui trattasi, così come elencati nel parere di questa Direzione generale "ai fini di una sintetica ricognizione" (cfr. parere prot. n. 16443 del 04/09/2018 della competente Soprintendenza ABAP, sopra riportato integralmente), testimoniano la ricchezza culturale del territorio in esame, avendo poi puntualmente identificato quelli per i quali si genera l'interferenza visiva dell'impianto eolico proposto con ciascuno di essi.

RITENUTO che per quanto rappresentato dalla Società proponente nelle Osservazioni con riferimento a Monte Papaleucio, nel parere di questa Direzione generale tale sito viene indicato quale "punto panoramico di osservazione del paesaggio circostante", specificando che <u>dalle alture di Monte Papaleucio</u> è possibile abbracciare con un unico sguardo il territorio che dalle coste ioniche ... si estende sino a Porto Cesareo, comprendendo quindi anche gli aerogeneratori di progetto, che, come già detto, costituiscono dei forti detrattori del paesaggio per la loro abnorme altezza e la loro distinguibile forma non paragonabile con la struttura compositiva del medesimo paesaggio come tutelato dal PPTR.

CONSIDERATO pertanto che le considerazioni della Società proponente riguardo alla posizione della grotta del Monte Papaleucio (antico santuario messapico) e al grado di antropizzazione dell'area non sono pertinenti, in quanto nel parere di questa Direzione generale non si è mai affermato che l'impianto eolico è visibile dalla grotta del Monte Papaleucio.

CONSIDERATO che la visibilità e il potenziale impatto paesaggistico dell'impianto eolico proposto sull'area archeologica "Li Castelli", vincolata con DM 03/02/2002, (distante circa 4,2 Km dall'aerogeneratore più vicino), è stata verificata dalla competente Soprintendenza ABAP, durante il sopralluogo eseguito in data 01/06/2018, e rappresentato nelle fotosimulazioni elaborate dalla stessa Società Tozzi Green (cfr. "Controdeduzioni del proponente alla nota prot. n. 14262 del 24/05/2018 della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V del MiBACT") dalle quali gli aerogeneratori risultano visibili e del tutto estranei al contesto paesaggistico presente, che mantiene ancora inalterati i rapporti dell'area archeologica con il suo contesto naturale di giacenza.

RITENUTO pertanto di non condividere l'affermazione della Società proponente, riportata nelle Osservazioni e riferita all'area archeologica "Li Castelli": "... si ritiene che l'impatto potenzialmente prodotto dalla realizzazione del Parco Eolico sia accettabile", in quanto ritenuto così accettabile dal proponente solo con riguardo al proprio impianto e alla sua producibilità elettrica, ma non al contrario rispetto all'esigenza di conservare il contesto di giacenza esistente del predetto bene culturale archeologico.

CONSIDERATO che, per quanto rappresentato nelle Osservazioni in merito all'area delimitata dal PPTR quale "area boscata" (indicata come tale anche nella documentazione elaborata dalla stessa Società, quale ad esempio nella Tavola denominata "Ricognizione cartografica, beni culturali, paesaggistici, ambientali e centri abitati nell'area di studio"), la competente Soprintendenza ABAP ha riferito correttamente che tale area è "indicata nel PPTR come 'boschi'" e che la sua superficie è di circa 20 ha e sarebbe "interamente circondata dal Parco Eolico in oggetto".

RITENUTO che anche a voler tener conto di quanto evidenziato dalla Società proponente secondo la quale l'area perimetrata dal PPTR quale "bosco" sarebbe in realtà una "prateria steppica", ovvero un'area di naturalità interessata da piante arbustive, rientrante nelle componenti botanico vegetazionali "Boschi e formazioni arbustive in evoluzione naturale", come definite dal PPTR, non si può non evidenziare il



EATHATA

CULTURALI

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



#### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

contrasto comunque derivante dalla presenza di aerogeneratori di altezza pari a 200 m. intorno ad una zona ad alta naturalità, quale quella in esame, che caratterizza il relativo paesaggio riconosciuto dal predetto strumento di pianificazione paesaggistica.

RITENUTO che quanto "puntualizzato", nelle Osservazioni dalla Società proponente, in merito agli impatti generati dal parco eolico di cui trattasi sulle aree agricole circostanti, caratterizzate da uliveti e vitigni per le produzioni di pregio, sia stato già oggetto delle valutazioni negative ampiamente motivate nel parere di questa Direzione generale del 26/02/2019, prot. n. 5829.

RITENUTO di dover richiamare e ribadire quanto già rappresentato nel parere di questa Direzione generale (prot. n. 5829 del 26/02/2019) in merito agli impatti, sia visivi che sull'attrattività turistica, generati dall'impianto eolico proposto sulle masserie storiche (individuate dal PPTR quali "siti interessati da beni storico culturali"), presenti nelle aree adiacenti al medesimo impianto, alcune delle quali utilizzate a scopo ricettivo (agriturismi) e di dover evidenziare che la valutazione degli "effetti del rumore" – citati nelle Osservazioni – prodotti dalle pale in rotazione sulle stesse masserie, non afferisce invece alle competenze di questo Ministero.

RITENUTO di dover ribadire che nel <u>procedimento di VIA</u> la valutazione di questa Direzione generale, come anche della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO quindi che, per quanto sopra evidenziato, non assume rilevanza ai fini delle valutazioni di questa Direzione generale quanto indicato dalla Società proponente nelle Osservazioni in merito all'assenza di beni o di aree sottoposte a vincoli dal PPTR direttamente interferiti dal progetto in questione, in quanto proprio quest'ultimo strumento di pianificazione paesaggistica ha invece adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 tutto il territorio regionale e, quindi, anche quello oggetto d'intervento come verificato e valutato dalla Direzione generale ABAP nel proprio parere negativo del 26/02/2019.

RITENUTO che in merito alla "presunta" completa reversibilità degli impatti dell'impianto eolico proposto questa Direzione generale ha avuto già modo di evidenziare nel parere tecnico istruttorio del 26/02/2019 che la permanenza, al termine della concessione di esercizio dell'impianto eolico, di gran parte delle fondazioni realizzate - plinti e pali di fondazione - non può considerarsi equivalente al pieno ripristino dello stato dei luoghi né possono ritenersi reversibili gli impatti sul sottosuolo, dove rimangono, per la gran parte, il calcestruzzo e i ferri di fondazione, acquisiti pertanto al patrimonio pubblico quali rifiuti costruttivi dell'impianto privato proposto.

RICHIAMATO inoltre quanto già affermato da questa Direzione generale che anche un impatto temporaneo, come quello generato nel corso del periodo di esercizio ventennale dell'impianto – definito breve dal proponente, ma comunque quasi coincidente con quello di una generazione umana – deve essere valutato rispetto alla necessaria tutela e conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio, non potendosi ammettere – anche per un momento – un pregiudizio ai relativi valori.

RITENUTO di non condividere l'affermazione della Società proponente in merito alla "universalmente riconosciuta compatibilità dei parchi eolici con aree agricole", secondo la quale sembrerebbe quindi inutile la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel caso di impianti eolici realizzati nelle aree agricole, come nel caso in esame, dimenticando invece che la norma richiama solo la possibilità di localizzarli nei





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

relativi ambiti, ma lasciando impregiudicato l'obbligo di una sempre puntuale valutazione da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti.

RITENUTO di dover ricordare in merito che, sebbene l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 consenta la realizzazione di impianti eolici in aree agricole, tale possibilità è comunque subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal Piano Paesaggistico regionale Territoriale della Puglia – PPTR) e del patrimonio storico-artistico (art. 12, co. 3 del D. Lgs. n. 387/2003) e quindi alle propedeutiche valutazioni del procedimento di VIA di cui al presente parere tecnico istruttorio. Il concetto è ribadito al co. 7 dello stesso articolo 12, allorquando stabilisce che "nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale..."

RITENUTO inoltre di dover chiarire che il giudizio di compatibilità ambientale si determina con il decreto di compatibilità ambientale (adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con questo Ministero), di cui è certamente parte il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (CTVIA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ma che non può ritenersi, quest'ultimo parere, comprensivo anche di tutti gli aspetti che il D. Lgs. 152/2006 prevede che siano valutati nell'ambito del medesimo procedimento di VIA, essendo quelli riferiti al patrimonio culturale e al paesaggio attribuiti dal D.Lgs. 42/2004 al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale si esprime dal punto di vista tecnico per il tramite della competente Direzione generale ABAP (cfr. DM dell'allora MiBACT n. 44/2016). Par quanto esposto, non si può condividere l'affermazione della Società proponente, secondo la quale il parere favorevole della citata Commissione (CTVIA) ha già valutato in tutti i suoi aspetti la compatibilità ambientale dell'impianto eolico qui proposto.

RITENUTO che, diversamente da quanto sostenuto nelle Osservazioni dalla Società proponente, nel parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale sono stati dettagliatamente decritti gli impatti dell'impianto eolico proposto sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sugli ulteriori contesti tutelati dal PPTR, impatti del resto verificati anche "sul campo" dalla competente Soprintendenza ABAP durante il sopralluogo del 01/06/2018.

CONSIDERATO infine che i beni culturali e/o paesaggistici disciplinati dal D.Lgs. 42/2004 non si caratterizzano per una loro presunta "minore o maggiore valenza" (come prospettato dalla Società proponente), ma tutti i beni come tali sono riconosciuti ai sensi della normativa vigente e godono di una pari dignità nei confronti della tutela prevista per loro sulla base della sola differente natura espressiva dei valori culturali che rappresentano.

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; viste e fatte proprie le valutazioni della competente Soprintendenza ABAP; visto il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP; esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Tozzi Green S.p.A. nel corso del procedimento, valutato e controdedotto quanto osservato il 07/03/2019 dalla medesima Società ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esprime, per le motivazioni sopra esposte,

#### parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Tozzi Green S.p.A. per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 34,50 MW, e



Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it



### DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO V

opere connesse, denominato "Parco eolico San Pancrazio Torrevecchia", localizzato nei comuni di San Pancrazio Salentino (BR) Avetrana (TA) ed Erchie (BR).

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 5 - Arch. Carmela lannotti
(tel. 06/6723,4566 – carmela.iannotti@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V Arch. Roberto Banchini

> IL DIRETTORE GENERALE Gino FAMIGLIETTI

MINISTERO
PER I BENI E
LE AETIVITÀ
LE CAETORALI
O V "Tutola del paesage

Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dgabap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it